

Manuale 114 Emergenza Infanzia




114



Manuale 114

Emergenza Infanzia





Indice

Introduzione	4
Il servizio 114 Emergenza Infanzia	7
1 Abuso e maltrattamento in famiglia e violenza domestica	9
2 Abuso sessuale e pedofilia, online e offline	31
3 I rischi dell'online	51
4 Salute mentale ed eventi traumatici	71
Il concorso Facebook:	91
“Dico no alla violenza su bambini e adolescenti”	

**Ogni capitolo affronta la tematica di riferimento
prendendo in considerazione:**

.....

Definizione dei fenomeni
Dati del contesto nazionale, internazionale e del Servizio 114 Emergenza Infanzia
Una storia tratta dai casi gestiti dal 114 Emergenza Infanzia
Inquadramento legale dei temi
Bibliografia

.....



Introduzione

In questi 16 anni di gestione, senza soluzione di continuità, del Servizio 114 Emergenza Infanzia, Telefono Azzurro ha messo a disposizione il proprio know how, acquisito e consolidato in oltre trent'anni di attività, offrendo così a bambini e adolescenti un Servizio dedicato ai loro bisogni ed in linea con i cambiamenti, le innovazioni e le nuove problematiche emergenti.

*A partire dalla consapevolezza del fatto che l'infanzia e l'adolescenza mutano, talvolta molto velocemente, al mutare dei tempi, la **formazione continua** dei professionisti impegnati quotidianamente in questo ambito è centrale.*

*Il Manuale di Formazione del 114 Emergenza Infanzia intende in tal senso rappresentare uno strumento attraverso il quale formare gli stakeholder del territorio e condividere una **cultura multi-agency**, di intervento e di aiuto, modello da sempre adottato da Telefono Azzurro. Esso si inserisce, infatti, nella più ampia cornice del modello di riferimento di Telefono Azzurro, fortemente caratterizzato dalla dimensione del **lavoro in e di rete**.*

*È in rete che il 114 Emergenza Infanzia, dal 2003 ad oggi, ha gestito oltre 20.000 casi di emergenza, confrontandosi con i professionisti di tutto il territorio nazionale, al fine di attivare una rete di intervento e supporto, ma anche di promuovere una cultura dell'intervento in emergenza multi-livello e multi-disciplinare. La condivisione di tale cultura risulta essere condizione necessaria per offrire all'infanzia ed all'adolescenza un intervento integrato e condiviso, che si configuri come precipitato operativo di una solida formazione scientifica a monte. Questo manuale intende, quindi, **porre al centro il sapere**, come solida base per la declinazione operativa degli interventi; un sapere generato dal confronto e dai contributi nazionali ed internazionali e generativo di buone pratiche.*

Prof. Ernesto Caffo
Presidente di SOS il Telefono Azzurro ONLUS
Professore Ordinario di Neuropsichiatria infantile
presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

Servizio

114

**EMERGENZA
INFANZIA**



EMERGENZA INFANZIA


GESTITO DA TELEFONO AZZURRO

Il 114 Emergenza Infanzia, gestito da Telefono Azzurro dal 2003, è un Servizio multicanale di emergenza di pubblica utilità del Dipartimento per le Politiche della Famiglia - Presidenza del Consiglio dei Ministri e dallo stesso co-finanziato. Il Servizio è accessibile da parte di chi voglia segnalare situazioni di emergenza, rischio e/o pregiudizio riguardanti l'infanzia e l'adolescenza. È gratuito, multilingue, attivo 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, ed è rivolto sia a bambini e adolescenti fino ai 18 anni, sia agli adulti e agli operatori dei servizi ed è accessibile attraverso il numero 114, la chat presente sul sito e whatsapp.

Il Servizio offre assistenza psicologica e consulenza psico-pedagogica, legale e sociologica in situazioni di disagio che possono nuocere allo sviluppo psico-fisico di bambini e adolescenti e può comportare l'attivazione di una rete dei servizi del territorio utile a sostenere le vittime delle emergenze.

Il modello di intervento del Servizio 114 Emergenza Infanzia prevede il coinvolgimento di diversi servizi e istituzioni locali (per es. Forze dell'Ordine, Servizi Sociali e di Salute Mentale, Procure e Tribunali); ciò al fine di fornire al minore non solo una gestione immediata dell'emergenza, ma anche di facilitare la costruzione di un progetto a medio-lungo termine, che permetta di seguire nel tempo il minore, e il suo nucleo familiare, sostenendolo e garantendo la presa in carico effettiva del caso.





ABUSO E MALTRATTAMENTO IN FAMIGLIA E VIOLENZA DOMESTICA

 **CAPITOLO 1**



Classificazione delle forme di abuso

MALTRATTAMENTO

- ▶ FISICO
- ▶ PSICOLOGICO

PATOLOGIA DELLE CURE

- ▶ DISCURIA
- ▶ INCURIA
- ▶ IPERCURIA

ABUSO SESSUALE

- ▶ INTRAFAMILIARE
- ▶ EXTRAFAMILIARE

VIOLENZA ASSISTITA DATING VIOLENCE



Abusi e maltrattamenti





Definizioni

Per **abuso all'infanzia** e **maltrattamento** debbono intendersi tutte le forme di maltrattamento fisico e/o emozionale, abuso sessuale, trascuratezza o negligenza o sfruttamento commerciale o altro che comportino un pregiudizio reale o potenziale per la salute del bambino, per la sua sopravvivenza, per il suo sviluppo, o per la sua dignità nell'ambito di una relazione caratterizzata da responsabilità, fiducia o potere" (OMS, 2002).

Abuso è: tutto ciò che **impedisce la crescita armonica del bambino e dell'adolescente**, non rispettando i suoi bisogni e non proteggendolo sul piano fisico e psichico. Vi rientrano, dunque, non soltanto *comportamenti di tipo commissivo*, entro i quali vanno annoverati maltrattamenti di ordine fisico, sessuale o psicologico, ma anche di *tipo omissivo* (Cass. sez.VI, 16 maggio 1996), legati cioè all'incapacità più o meno accentuata, da parte dei genitori, di fornire cure adeguate a livello materiale ed emotivo al proprio figlio.



Abuso fisico

Si parla di **maltrattamento fisico** quando il genitore o le persone che si prendono cura del bambino mettono in atto violenze fisiche e gli causano danni fisici, non accidentali né determinati da patologie organiche. Rientrano in questa tipologia di abuso le percosse (es. calci, pugni), gli spintoni, il ricorso a cinghiate/frustate o all'utilizzo di oggetti, le bruciature di sigaretta, fratture provocate intenzionalmente. Il reato di maltrattamenti in famiglia è **procedibile d'ufficio** e si deve instaurare un procedimento penale anche in assenza della volontà della parte lesa. Il reato, infatti, non può ritenersi scriminato dal consenso dell'avente diritto, sia pure affermato sulla base di opzioni sub-culturali -in senso legale- relative ad ordinamenti diversi da quello italiano.

Nel caso in cui l'abusante sia uno dei due genitori, rimane **controverso il ruolo dell'altro**, qualora si astenga dall'intervenire con forme di tutela nei confronti del minore; l'altro genitore è infatti qualificato da una posizione di garanzia ai sensi dell'art. 147 c.c.

Per valutare la posizione del genitore **colpevolmente inattivo** è importante avviare un'analisi accurata dell'elemento soggettivo, con riferimento alla concreta possibilità e praticabilità delle scelte alternative alla sopportazione familiare per un ritenuto interesse del minore (Roia, 2004).



Abuso dei mezzi di correzione e di disciplina

L'abuso dei mezzi di correzione, previsto e punito dall'art. 571 c.p., presuppone un uso consentito e legittimo di tali mezzi, tramutato per eccesso in illecito. Devono ritenersi leciti i mezzi di correzione tradizionali, mentre vanno puniti solo gli **eccessi che possono mettere in pericolo l'incolumità del soggetto e procurargli un concreto danno** (anche di tipo psicologico), sempre che il motivo determinante dall'agente sia quello disciplinare e correttivo (si veda ad esempio sentenza Cass., sez V, 23 settembre – 5 novembre 2002).

Nella cultura dell'infanzia domina il principio che vede nel ricorso alla violenza come mezzo di educazione uno **strumento distonico con la crescita**. Così per la Cass., sez VI del 16 maggio 1996: *“Con riguardo ai bambini il termine correzione va assunto come sinonimo di educazione (...). Non può ritenersi tale l'uso della violenza finalizzato a scopi educativi: ciò sia per il primato che l'ordinamento attribuisce alla dignità della persona, anche del minore, ormai soggetto titolare di diritti (...); sia perché non può perseguirsi (...) un risultato di armonico sviluppo di personalità (...) utilizzando un mezzo violento”*.



Violenza domestica assistita

All'interno dei possibili maltrattamenti e violenze a danno di minori di cui il Servizio 114 Emergenza Infanzia si occupa è inclusa la categoria **“Testimone di violenza domestica”**; con tale etichetta si intendono quelle situazioni in cui uno o più minori si trovano ad assistere ad episodi di violenza all'interno delle mura di casa.

Per **violenza assistita** si intende *“ogni forma di violenza fisica, psicologica o sessuale che riguarda tanto soggetti che hanno/hanno avuto una relazione di coppia, quanto soggetti che all'interno di un nucleo familiare più o meno allargato hanno relazioni di carattere parentale o affettivo”* (OMS, 1996).

In situazioni di questo tipo, i minori (es. il/i figlio/i di una coppia) possono subire **danni diretti** (es. essere colpiti da oggetti), oppure **indiretti** (es. essere terrorizzati per l'incolumità dei familiari o per la propria).

Secondo un rapporto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità **un terzo delle donne in tutto il mondo è vittima di violenza domestica psicologica e/o fisica** (OMS, 2002).



Le possibili conseguenze

È importante sottolineare che non esiste una “**sindrome del bambino abusato**” per nessuna delle tipologie di abuso riportate. Gli esiti psicopatologici conseguenti ad un evento traumatico, quale può essere un abuso o un maltrattamento in età infantile, sono infatti **aspecifici** e non riconducibili in maniera inevitabile ad una forma particolare di abuso. Ad esempio, a differenza di quanto comunemente si pensi, i bambini che assistono ad episodi di violenza domestica mostrano sintomi e disturbi molto simili a quelli di bambini direttamente maltrattati o abusati.

L'esperienza di un abuso in età infantile può comunque rappresentare una **condizione di rischio** per una ampia gamma di disturbi e difficoltà di adattamento e può avere conseguenze psicopatologiche anche molto gravi.

Occorre tuttavia ricordare che **ogni caso è a sé** e che non tutti i bambini vittime di abusi svilupperanno le stesse conseguenze.

Un **evento stressante**, quale ad esempio subire un maltrattamento o esserne testimone, **non è definibile ed interpretabile in modo univoco** poiché è costituito da fattori oggettivi e fattori soggettivi. **Le conseguenze** psicopatologiche derivanti da un abuso **non sono predeterminate**, ma dipendono dalla durata e dall'invasività dell'abuso subito, dall'eventuale compresenza di più forme di maltrattamento, dall'età del minore al momento dell'abuso, dalla presenza di eventuali fattori protettivi (es. supporto familiare), dal temperamento del bambino.

La reazione di un bambino o di un adolescente non dipende dunque esclusivamente dalle **caratteristiche dell'evento traumatico**, ma anche da altri fattori quali:

- **livello di esposizione all'evento traumatico;**
- **condizioni che precedono l'evento traumatico** (ad es. età del bambino al momento del trauma, genere, disabilità fisiche o mentali precedenti; precedenti eventi traumatici/stressanti);
- **fattori successivi all'evento traumatico** (ad es. supporto ricevuto dopo l'evento traumatico da genitori, familiari, insegnanti, amici, etc.)

Il Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2014-2018 pubblicato dal Ministero della Salute riconosce i **fattori ambientali** (ad es. l'abbandono o i maltrattamenti subiti durante l'infanzia, le rotture familiari, la disoccupazione) quali **elementi di rischio** per l'emergenza di patologie psichiche. Fra le strategie indicate per fronteggiare il fenomeno vengono indicate le “azioni di diagnosi e di presa in carico precoce” con specifica durata e intensità.

Studi recenti hanno dimostrato che le reazioni dei bambini e degli adolescenti ad eventi stressanti possono essere tutt'altro che transitorie, anche

nei soggetti in età prescolare, e possono persistere a lungo nel tempo. Le conseguenze possono essere di diversa natura e severità: **paure, enuresi notturna, aggressività, irritabilità, depressione, ansia** (in particolare, **ansia da separazione**), **difficoltà di attenzione, abuso di sostanze** (soprattutto tra gli adolescenti).

Va ricordato che spesso il disagio dei bambini si esprime attraverso il corpo, ad esempio sotto forma di **mal di testa** o **mal di pancia** ricorrenti.

Un disturbo che potrebbe associarsi all'esperienza traumatica è il **Disturbo Post-Traumatico da Stress** (DSM-5, 2013).



Fattori protettivi e resilienza



La psicopatologia dello sviluppo ricorre al concetto di **resilienza**, ossia la capacità individuale di mantenere un discreto livello di adattamento anche in condizioni di vita particolarmente sfavorevoli e stressanti (Rutter, 1990).

La resilienza può essere definita come una caratteristica personale sottesa al possesso delle competenze necessarie a mantenere l'integrità personale anche di fronte a situazioni avverse.

Nella valutazione del minore vittima **non** bisogna utilizzare un **metodo riduzionista** o di **causalità lineare** e bisogna mantenere un atteggiamento critico e falsificazionista.



Case Study

Luca, un ragazzo di 17 anni, contatta il Servizio 114 Emergenza Infanzia riferendo di vivere una situazione di violenza domestica assistita: in particolare, racconta che il giorno prima il padre avrebbe picchiato la madre mentre erano presenti sia lui che la sorella più piccola, Carla di 6 anni. Il ragazzo, inoltre, esprime il timore che situazioni di questo tipo possano reiterarsi in futuro *«sinceramente non capisco più mia madre, non capisco perché ci resta ancora con lui... è mio padre lo so, ma ha detto così tante volte che non l'avrebbe più fatto e invece poi lo fa ancora...»*. Secondo quanto riferito dal ragazzo, il padre nell'ultimo episodio avrebbe sbattuto la testa della moglie sul tavolo della cucina procurandole una ferita sulla fronte e un livido.

Aggiunge: *«Non ho paura per me, ma per mia madre e per mia sorella... non voglio che cresca come sono cresciuto io... voglio proteggerla... non sopporto di vederla piangere in silenzio... è piccola, ma capisce tutto»*.

Alla luce degli elementi descritti dal ragazzo, l'operatore del 114 Emergenza Infanzia propone un contatto con le Agenzie territoriali, nello specifico con il Servizio Sociale, già a conoscenza del nucleo familiare per un sussidio economico, al fine di condividere quanto emerso con l'obiettivo di tutela e presa in carico dell'intero nucleo familiare. Da un confronto con il Referente del caso si concorda il coinvolgimento del Tribunale per i Minorenni e del Tribunale Ordinario. La delicatezza della situazione sarebbe principalmente riconducibile al comportamento della madre di Luca e Carla la quale avrebbe deciso deliberatamente di voler rimanere accanto al marito poiché troppo fragile psicologicamente ed incapace ad interrompere la relazione.


Da un follow up si viene a conoscenza dell'avvio di un procedimento per la limitazione della responsabilità genitoriale (art. 330 e 333 c.c.).

Il case study presentato mette in risalto la complessità che spesso caratterizza i casi di violenza assistita intra-familiare, riassumibili nel termine di *“multi-vittimizzazione”*, ad indicare la contemporanea presenza di diverse forme di violenza nella medesima situazione (come ad esempio l'abuso sessuale, fisico ed emotivo) che richiede quindi interventi specifici, mirati e prolungati nel tempo, al fine di giungere alla rielaborazione di un eventuale trauma (OMS, 2006).



Violenza domestica in UK (NSPCC)

La violenza domestica è uno dei fattori in oltre la metà dei casi gravi gestiti
(Sidebotham, P. et al., 2016)



Circa 1 bambino su 5 (tra gli 11 e i 17 anni) è stato esposto a violenza domestica
(Radford, L. et al., 2011)

Un terzo dei bambini che sono stati spettatori di violenza domestica hanno subito anche altre forme di abuso
(Radford, L. et al., 2011)



I bambini esposti a violenza domestica hanno maggiori probabilità di avere problemi comportamentali ed emotivi
(Humphreys, C., 2006)





Abuso psicologico

L'**abuso** o **maltrattamento psicologico** implica una ripetuta modalità di comportamento del genitore (o, in generale, dell'adulto) che comunica al bambino/adolescente di essere sbagliato, senza valore, non amato, non voluto, o che il suo valore è legato unicamente alla soddisfazione di bisogni altrui.

Il maltrattamento psicologico spesso interferisce con l'identità e l'auto-stima del minore coinvolto. Nello specifico, tra i comportamenti che un adulto può rivolgere a un bambino o ad un adolescente che configurano un abuso psicologico troviamo: rifiutare, terrorizzare, negare risposte emozionali, isolare, sfruttare, corrompere, ignorare, trascurare, coinvolgimento in riti/sette sataniche.

Con le parole dei ragazzi: *“Io ho aperto la porta e ho svegliato mio padre... quindi mi sono alzata dal divano... io non devo mai alzarmi dal divano... allora mio papà mi ha portato in bagno e mi ha tagliato via la coda ... prima avevo i capelli alle spalle, adesso un po' più in giù delle orecchie... io non dovevo disobbedire, mi sono alzata dal divano, è colpa mia ... il papà ha detto che così mi ricordo che non devo disobbedire e che non devo fare niente...”*



Le patologie della cura

Il termine **trascuratezza** (in inglese, **neglect**) fa riferimento ad una inadeguata attenzione da parte delle figure genitoriali rispetto ai bisogni evolutivi e alle necessità di un bambino.

È possibile distinguere differenti tipologie:

- **Incuria:** il bambino riceve cure insufficienti rispetto ai bisogni fisici e psicologici propri della sua età e del suo momento evolutivo.
- **Discuria:** il bambino riceve cure distorte e inadeguate rispetto all'età, attraverso la richiesta di prestazioni superiori alla sua età/possibilità, l'accudimento tipico di bambini più piccoli o l'iperprotettività.
- **Ipercure:** il bambino riceve cure eccessive, caratterizzate da una inadeguata e dannosa medicalizzazione.

Nei casi più estremi si arriva all'**abbandono di minore**.

Secondo ricerche internazionali il neglect è la forma di abuso più diffusa (American SPCC, 2017; Child protection register and plan statistics for all UK nations for 2017).



Teen Dating Violence

Non sempre il rapporto con il/la partner è un'esperienza pienamente positiva: negli ultimi anni si parla sempre più spesso di “**dating violence**”, ovvero di violenza all'interno di una relazione di coppia che riguarda non solo gli adulti ma anche gli adolescenti; si parla infatti di “**teen dating violence**” se avviene nella **coppia di adolescenti**.

Chi commette gli atti è il perpetratore, chi viene danneggiato è la vittima.

Le **conseguenze** della dating violence possono essere molteplici. Occorre innanzitutto ricordare che lo sviluppo emotivo di bambini e adolescenti dipende fortemente dalle esperienze relazionali, particolarmente importanti in adolescenza.

Essere vittime di comportamenti violenti, offensivi o minacciosi all'interno della coppia può provocare negli adolescenti effetti negativi, sia a breve che a lungo termine: le vittime di violenza all'interno della coppia hanno maggiori probabilità di sviluppare a loro volta comportamenti violenti, abusare di sostanze o di temere rapporti stabili e duraturi.

Inoltre, minare la loro fiducia in se stessi può portare a difficoltà psicologiche di tipo ansioso o depressivo e, nei casi più gravi, fino ai tentativi di suicidio.



La parole dei ragazzi

@Laura: “sono qui per parlare di alcuni problemi che ho con il mio ex che mi stanno facendo impazzire e non so più cosa fare... Io e lui ci siamo lasciati non molto tempo fa, ma lui pensa che io sia ancora di sua proprietà. Quando stavamo insieme mi vietava di vedere i miei amici e adesso pensa io sia ancora sua e me lo vieta ancora. Ha picchiato a sangue molti ragazzi quando stavamo insieme e infatti rischia il carcere minorile e due giorni fa ha quasi rotto la caviglia a un mio amico... Ha detto che al primo sbaglio che faccio me la fa pagare”.

Perviene sulla Linea 114 Emergenza Infanzia la richiesta di aiuto tramite chat da parte di una ragazza che si registra come Laura, di 15 anni, da Roma, che riporta di vivere una condizione di isolamento e terrore a seguito dei **comportamenti persecutori e aggressivi** del suo ex ragazzo, Giorgio di 16 anni. Laura riferisce inoltre di aver ricevuto anche alcune minacce da parte di Giorgio attraverso i social network.



I dati del 114 EMERGENZA INFANZIA


Nel 2018 il totale di casi gestiti è stato di

1.416

ABUSO E VIOLENZA ANNO 2018 43,7%	%
Abuso Fisico	37,1
Abuso Psicologico	27,7
Patologia della Cura	14,1
Abuso Sessuale	8,4
Testimone di violenza domestica	5,5
Bullismo	0,7
Testimone di violenza fuori casa	0,7
Dating violence	0,2
Altro / non specificato	5,6

ABUSO E VIOLENZA ANNO 2018 (43,7%)

Abuso Fisico
Abuso Psicologico
Patologia della cura
Abuso sessuale
Testimone di violenza domestica
Testimone di violenza fuori casa
Bullismo
Dating violence
Altro/non specificato





Le dimensioni del fenomeno


18 milioni di bambini nel mondo sono vittime di sfruttamento sessuale ed abuso (WHO, 2013)

I dati ufficiali del governo degli Stati Uniti indicano che circa **702.000 bambini l'anno (circa 9,4 su 1.000)** sono vittime di violenze e maltrattamenti (U.S. Department of Health & Human Services, 2016)

Data la complessità del fenomeno, è però difficile avere chiarezza di quella che è la reale entità di tali problematiche, sia a livello internazionale, che sul territorio nazionale.

I dati a disposizione, sebbene significativi, rappresentano con alta probabilità solo una piccola parte, ovvero quelli che **giungono all'attenzione dei Servizi**.


É ragionevole affermare che molti altri casi rimangano “**sommersi**”.






Abuso e maltrattamento in UK (NSPCC)

1 bambino su 10 ha sperimentato neglect/ trascuratezza
(Radford, L. et al., 2011)



Nel 2017/18 NSPCC ha gestito oltre 7.000 sessioni di consulenza per abuso fisico con bambini e adolescenti
(Bentley, H. et al., 2018)

Il neglect è uno dei fattori nel 60% dei casi gravi gestiti
(Brandon, M. et al., 2013)



1 adolescente su 5 ha subito maltrattamenti dal proprio/a ragazzo/a
(Barter et al., 2009)



Inquadramento legale

Con l'espressione **abusi e maltrattamenti in ambito familiare** nei confronti dei minori si fa riferimento all'esperienza del minore che abbia personalmente subito la violenza o abbia semplicemente assistito a qualsiasi forma di maltrattamento, compiuto tramite atti di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale ed economica su figure di riferimento o su altre figure effettivamente significative, adulte o minori.

Sono da considerarsi incluse nelle fattispecie di reati anche le violenze messe in atto da minori su altri minori e/o altri membri della famiglia.

I principali delitti che possono consumarsi nel contesto familiare a danno di minori possono così individuarsi:

- “**Delitti contro l’assistenza familiare**”, tra cui i più importanti sono

Art. 570 c.p.
Violazione degli obblighi di assistenza familiare

Art. 571 c.p.
Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina

Art. 572 c.p.
Maltrattamenti contro familiari e conviventi

- “**Delitti contro la morale familiare**”

Art. 564 c.p.
Incesto

- “**Delitti contro la vita e l'incolumità delle persone**”

Art. 591 c.p.
Abbandono di persone minori o incapaci

- “**Delitti contro la libertà morale**”

Art. 610 c.p.
Violenza privata

Il minore può considerarsi vittima di uno dei reati sopra elencati sia laddove faccia esperienza diretta di tali atti, vale a dire quando avvengono nel suo campo percettivo, sia indirettamente, ossia quando il minore ne venga semplicemente a conoscenza e/o ne percepisca gli effetti.

**Art. 570 c.p.
Violazione
degli obblighi
di assistenza
familiare**

Prende in considerazione tre diverse condotte delittuose che determinano la violazione dell'obbligo di assistenza derivante dalla responsabilità genitoriale:

- l'**abbandono del domicilio** domestico o l'assunzione di altra **condotta contraria all'ordine e alla morale della famiglia**;
- la **malversazione o dilapidazione** dei beni del figlio minore;
- la **mancata somministrazione dei necessari mezzi di sussistenza** nei confronti dei discendenti minorenni o inabili al lavoro.

Le menzionate condotte, pur essendo tra loro autonome, sono caratterizzate da un comune denominatore rappresentato dall'esigenza di garantire un'adeguata tutela nei confronti del soggetto minore e del diritto dello stesso ad essere assistito sia da un punto di vista economico che morale e del corrispondente obbligo a carico del genitore di provvedere al mantenimento, cura, istruzione ed educazione del minore.

**Art. 571
c.p. Abuso
dei mezzi di
correzione o
di disciplina**

Reprime la condotta di coloro che, in forza della loro autorità, **abusano dei mezzi di correzione** e di **disciplina** nei confronti della persona loro sottoposta o a loro affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia o per l'esercizio di una professione o di un'arte, **se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente**.

La condotta sanzionata si concretizza quando l'azione posta in essere dal soggetto agente, oltrepassa i limiti consentiti nell'uso del potere correttivo e disciplinare a lui spettante nei confronti della persona offesa, vale a dire quando il potere correttivo e disciplinare viene esercitato con modalità non adeguate o per perseguire un interesse diverso da quello per il quale l'ordinamento lo conferisce.

Tale delitto, così come è stato delineato dalla norma in commento, è sottoposto ad **una condizione obiettiva di punibilità**, in quanto il reato si consuma solamente se dalla condotta lesiva derivi il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente del soggetto passivo.

Senza menzionare espressamente l'ipotesi in cui il maltrattamento venga posto in essere in danno di un minore, sanziona chiunque maltratti una persona della famiglia, un convivente o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia o per l'esercizio di una professione o di un'arte.

**Art. 572 c.p.
Maltrattamenti
contro familiari
e conviventi**

Lo scopo della norma è, evidentemente, quello di tutelare i membri della famiglia, ove tale espressione è da intendersi in senso ampio, tale da ricomprendere ogni aggregato di persone tra le quali, per intime relazioni e consuetudini di vita, sono sorti legami di reciproca assistenza e protezione.

Il delitto in esame assorbe anche il reato di **percosse**, così come **le lesioni personali lievi o lievissime**, quando colpisce; al contrario, laddove, invece, le lesioni siano poste in essere con dolo e, quindi, compiute volontariamente, i due reati concorrono. Parimenti, non sono assorbite neppure le lesioni gravi o gravissime.

Tutela l'integrità fisica della persona contro chiunque ponga in essere una condotta potenzialmente violenta ed idonea a provocare una sensazione dolorosa; non è necessario che la sensazione dolorosa venga concretamente subita dalla vittima, essendo sufficiente l'idoneità della condotta a determinarla.

**Art. 581 c.p.
Percosse**

È bene precisare che si parla di percosse solo se dalla condotta **non derivi alcuna malattia nel corpo o nella mente**, in quanto se così fosse si avrebbe il delitto di lesioni.

Sanziona qualunque condotta, anche omissiva qualora sussista in capo al soggetto agente un obbligo giuridico di agire al fine di evitare l'evento lesivo, che **cagioni nella vittima una malattia nel corpo o nella mente**.

**Art. 582
c.p. Lesioni
personali**

La disposizione in commento è diretta a tutelare l'incolumità individuale, sia fisica che mentale, della vittima che, in questo caso, viene concretamente pregiudicata e non solo messa in pericolo come nel caso delle percosse.

**La legge del
15 ottobre
2013 n. 119
Violenza
assistita**

La legge n. 119/2013 ha introdotto all'art. 61 c.p. il n.11-quinquies, il quale definisce **circostanza aggravante** nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la libertà personale, nonché nel delitto di cui all'art. 572 "Maltrattamenti contro familiari o conviventi" l'aver commesso il fatto **in presenza o in danno di un minore di anni 18**.

Tale circostanza aggravante, nota come **violenza assistita**, si concretizza quando le continue violenze fisiche, verbali, psicologiche, economiche e della dignità personale perpetrate nei confronti della parte offesa sono avvenute o direttamente in danno o anche semplicemente in presenza del minore il quale, assistendo a tali violenze, ha subito ricadute di tipo comportamentale, psicologico, fisico, sociale e cognitivo. Il minore, pertanto, può essere vittima di violenza assistita, sia in **forma diretta**, laddove ne sia personalmente destinatario, sia in **forma indiretta**, qualora, invece, pur non avendo personalmente subito le sopracitate violenze, egli vi abbia assistito o ne abbia avuto percezione.

**Art. 564 c.p.
Incesto**

Punisce chiunque, in modo che ne derivi pubblico scandalo, commette incesto con un discendente o un ascendente, o con un affine in linea retta, ovvero con una sorella o un fratello. La pena viene aumentata laddove non si tratti di un episodio sporadico, bensì di una vera e propria relazione incestuosa.

Un ulteriore aumento di pena si ha anche laddove l'incesto venga commesso da persona maggiorenne con un familiare di età inferiore agli anni **18**.

Qualora, invece, la sentenza di condanna venga pronunciata nei confronti del genitore, la stessa comporta la perdita della responsabilità genitoriale o della tutela legale.

Lo scopo perseguito dal legislatore italiano tramite la norma in commento è quello di tutelare la morale familiare e, più nello specifico, l'interesse dello Stato a che lo svolgimento della vita familiare avvenga in conformità alle norme che disciplinano tale l'istituto e che sono dirette ad assicurare il benessere fisico e morale dei minori in seno alla famiglia.

Sanziona chiunque abbandoni una persona minore degli anni **14**, ovvero una persona incapace per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, di provveder a sé stessa e della quale il soggetto agente abbia la custodia o l'obbligo di cura.

La norma in commento sanziona altresì chiunque abbandoni all'estero un cittadino italiano minore di **18** anni, che sia stato a lui affidato nel territorio dello Stato per ragioni di lavoro.

**Art. 591 c.p.
Abbandono di
persone minori
o incapaci**

Si realizza quando il soggetto, con il suo comportamento violento o intimidatorio esercita una coartazione diretta o indiretta sulla libertà di volere o di agire della vittima così da costringerla a fare, omettere o tollerare qualcosa.

La condotta può consistere sia in minacce che in atti violenti: nel primo caso si prospetta alla vittima un male ingiusto, mentre nella seconda ipotesi il soggetto agente può avvalersi di qualsiasi mezzo idoneo a privare l'offeso della libertà di determinazione e di azione.

**Art. 610 c.p.
Violenza
privata**

Mediante significative modifiche al **codice civile** e al **codice di procedura civile**, la legge n. 154/2001 ha introdotto importanti rimedi volti ad arginare tempestivamente i fenomeni di violenza domestica.

Tramite l'art. 342-bis c.c. "Ordini di protezione contro gli abusi familiari", il legislatore italiano ha stabilito che quando la condotta di un coniuge o di un convivente sia tale da arrecare un grave pregiudizio ad uno dei componenti del nucleo familiare, il giudice, su istanza di parte, può adottare uno dei provvedimenti di cui all'art. 342-ter c.c. "Contenuto degli ordini di protezione", vale a dire:

- disporre l'**allontanamento** del soggetto agente dalla **casa familiare**;
- prescrivere l'**obbligo di non avvicinarsi** ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima e, in particolar modo, al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d'origine o ai luoghi d'istruzione dei figli della coppia;
- ordinare l'**intervento dei servizi sociali** o di un **centro di mediazione familiare**.

**La legge del
4 aprile 2001
n. 154 Misure
contro la
violenza nelle
relazioni
familiari**

Bibliografia

American Psychiatric Association (2014). *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5)*, Edizione italiana a cura di Massimo Biondi, Raffaello Cortina.

Barter et al., (2009). Partner exploitation and violence in teenage intimate relationships. NSPCC and Bristol University.

Bentley, H. et al., (2018). How safe are our children? The most comprehensive overview of child protection in the UK 2018.

Brandon, M. et al., (2013). Neglect and serious case reviews: a report from the university of East Anglia commissioned by NSPCC.

Child protection register and plan statistics for all UK nations for 2017.

Crema, S., Roia, F. (2004). *La tutela dell'infanzia. Normativa ed intervento giuridico*. Ed. Unicopli

Humphreys, C. (2006) Relevant evidence for practice. In: C. Humphreys and N. Stanley (eds.) *Domestic violence and child protection: directions for good practice*.

I Quaderni di Telefono Azzurro, Vittime silenziose.

OMS, (1996). *The world health report 1996 - Fighting disease, fostering development*.

OMS, (2002). *Violenza e Salute nel mondo*. Quaderni di Sanità pubblica, CIS Editore srl.

OMS, (2006). *Prevenire il maltrattamento sui minori: indicazioni operative e strumenti di analisi*.

Ministero della Salute, (2014), Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2014-2018.


Radford, L. et al (2011). [Child abuse and neglect in the UK today](#).

Rutter, M. (1990), *Psychosocial Resilience and Protective Mechanisms*. In J. Rolf, A. S. Masten, D. Cicchetti, K. H. Nuechterlein, & S. Weintraub (Eds.), *Risk and Protective Factors in the Development of Psychopathology* (pp. 181-214). New York: Cambridge University Press.


Sidebotham, P. et al., (2016). Pathways to harm, pathways to protection: a triennial analysis of serious case reviews 2011 to 2014: final report (PDF). U.S. Department of Health & Human Services, (2016), <https://www.acf.hhs.gov/sites/default/files/cb/cm2016.pdf>

WHO, (2013). http://www.euro.who.int/_data/assets/pdf_file/0019/217018/European-Report-on-Preventing-Child-Maltreatment.pdf

www.nspcc.org.uk







ABUSO SESSUALE E PEDOFILIA, ONLINE E OFFLINE

 **CAPITOLO 2**

Definizione di abuso

CHILD ABUSE AND NEGLECT

«Gli abusi sono gli **atti** e le **carenze** che turbano gravemente il bambino, **attentando alla sua integrità corporea, al suo sviluppo fisico, intellettuale e morale**, le cui manifestazioni sono le trascuratezze e/o lesioni di ordine fisico e/o psichico e/o sessuale da parte di un familiare o di altri che hanno cura del bambino» (Consiglio d'Europa, 1978).

ABUSO ALL'INFANZIA

«Per **abuso all'infanzia** e maltrattamento debbono intendersi tutte le forme di **maltrattamento fisico e/o emozionale, abuso sessuale, trascuratezza o negligenza o sfruttamento commerciale** o altro che comportino un pregiudizio reale o potenziale per la salute del bambino, per la sua sopravvivenza, per il suo sviluppo o per la sua dignità nell'ambito di una **relazione caratterizzata da responsabilità, fiducia o potere**» (OMS, 2002).


Classificazione delle forme di abuso




Tale classificazione fa riferimento ai **rapporti esistenti tra abusato e abusante**: se quest'ultimo è un **familiare** si tratterà di un abuso intrafamiliare, se è un estraneo allora ci si troverà di fronte ad un abuso extrafamiliare



Quali competenze per comprendere un fenomeno complesso?



Atti sessuali



La legge del
15 febbraio
1996 n.66

«La nozione di **atti sessuali** altro non è se non la risultante della somma delle previgenti nozioni di congiunzione carnale e atti di libidine; in base a tale valutazione, nella fattispecie devono essere ricondotti tutti gli atti che, secondo il senso comune e l'elaborazione giurisprudenziale, esprimono *l'impulso sessuale dell'agente con invasione della sfera sessuale del soggetto passivo*» (Cass. Pen. 06 maggio 2004, n. 35118)



Diverse tipologie di abuso sessuale

Presenza di contatto diretto tra abusante e abusato

- Toccamenti in zone genitali o in altre parti del corpo
- Masturbazione reciproca
- Rapporti orali
- Penetrazione vaginale o anale
- Realizzazione di filmati pedopornografici

Assenza di contatto diretto tra abusante e abusato

- Esibizionismo
- Incoraggiamento o costrizione alla vista di atti sessuali
- Esibizione di immagini o video a contenuto pornografico



Indicatori comportamentali

Contrariamente a quanto spesso sostenuto, **non** sono individuabili **indicatori comportamentali specifici** che informino in maniera inequivocabile e causalmente correlata che un bambino è stato vittima di abuso sessuale. Affidarsi ai soli indicatori comportamentali può essere quindi estremamente rischioso e fuorviante.

Spesso sono presenti **segnali comportamentali aspecifici** (es. improvvisi scoppi d'ira, disturbi del sonno) che indicano che il bambino sta vivendo una situazione di disagio, ma **non** è possibile definire una precisa **sintomatologia** manifestata da **tutti i bambini vittime di abuso** (S.I.N.P.I.A., 2007).

A fronte di questa consapevolezza è importante sottolineare che non è compito degli adulti di riferimento accertare se l'abuso sia avvenuto o meno: in caso di sospetto abuso è quindi necessario **rivolgersi tempestivamente a persone esperte** e specificamente formate ed aggiornate sul tema, che possano effettuare una *valutazione medica, psicologica e sociale*.



Abuso sessuale online

La Rete e le nuove tecnologie rappresentano oggi un terreno fertile in cui il fenomeno dell'abuso sessuale a danno di bambini e ragazzi trova nuove forme di espressione:

- **Sexting** (*sex + texting*): scambio (invio, ricezione, condivisione e diffusione) di immagini e video sessualmente espliciti.
- **Sextortion** (*sex + extortion*): estorsione a sfondo sessuale costituita dalla minaccia di condividere con terzi immagini sessualmente esplicite della vittima.
- **Grooming** (*o adescamento online*): tentativo di avvicinamento da parte di una persona malintenzionata o di un pedofilo che si pone di conquistare la fiducia di un minore di anni 16 al fine di instaurare una relazione intima o sessualizzata.
- **Live distance child abuse**: forma di cybercrime che consiste nello streaming di abusi sessuali su minori.



Sexting

DEFINIZIONE

Il sexting (termine che deriva dall'unione delle parole inglesi *sex* – sesso - e *texting* - messaggiare) è definibile come **l'invio e/o la ricezione e/o la condivisione di testi, video o immagini sessualmente esplicite/inerenti la sessualità**. Spesso tali materiali vengono prodotti e diffusi tramite smartphone (attraverso l'invio di mms o condivisione tramite app di messaggistica o bluetooth) o all'interno di siti, e-mail, chat.

LETTURA DEL FENOMENO

In periodo preadolescenziale ed adolescenziale questo fenomeno può essere letto come **esplorazione della sessualità** e **può rispondere a diverse esigenze**: mantenere vivo l'interesse nella coppia; costituire una prova d'amore all'interno di una relazione; testarsi nelle sfide dell'adolescenza per apparire "più grandi e maturi"; può, infine, offrire un contesto alternativo e percepito come più sicuro a coloro i quali faticano a sperimentarsi nell'incontro con l'altro vis a vis poiché insicuri e vulnerabili.

CARATTERISTICHE

Fiducia: spesso i ragazzi inviano proprie immagini o video nudi o sessualmente espliciti perché si fidano della persona a cui stanno inviando. Mostrano una *scarsa consapevolezza* che quello stesso materiale potrebbe successivamente essere diffuso come ripicca a fronte di un'eventuale rottura o deterioramento del rapporto.

Pervasività: le possibilità che offrono i telefonini di nuova generazione permettono di *condividere le foto proprie o altrui con molte persone contemporaneamente*, attraverso invii multipli, condivisione sui social network, diffusione online;

Persistenza del fenomeno: il materiale pubblicato su Internet può rimanere disponibile online anche per molto tempo. I ragazzi, che crescono immersi nelle nuove tecnologie, non sono consapevoli che *una foto o un video diffusi in Rete potrebbero non essere tolti mai più*;

Non consapevolezza: i ragazzi spesso non sono consapevoli che il materiale scambiato incontra le caratteristiche di materiale pedopornografico.

PERICOLI

Le conseguenze del sexting possono essere estremamente pesanti e significative dal punto di vista psicologico: **impatto sull'autostima, ripercussioni sulle relazioni interpersonali e sulla reputazione (web e non), paure, ansie, cali del rendimento scolastico.**

Le immagini sessualmente esplicite immesse in Rete acquisiscono inoltre un **potenziale di diffusione esponenziale**, sia in termini di tempistiche sia di raggio.

Ciò che si invia attraverso la Rete è per sempre, costituendo una **minaccia a lungo termine per la propria reputazione; tali immagini, potenzialmente imperiture**, potrebbero infatti influire negativamente anche sulle future relazioni sentimentali, così come sui rapporti lavorativi oltreché veicolare un'immagine di sé, connotata sessualmente, e quindi interessante per eventuali adescatori.

QUANDO È REATO

Affinchè il sexting e la conseguente diffusione delle immagini prodotte costituisca il reato di **diffusione di materiale pedopornografico** occorre che «il materiale sia stato formato attraverso l'utilizzo strumentale del minorenne ad opera di terzi» (Cass. Pen. 21 marzo 2015, n.11675).

La condotta non è punibile se il minore cede **autonomamente e consapevolmente** a terzi immagini a contenuto pornografico realizzate in autonomia e successivamente diffuse. La cessione del materiale pedopornografico è sanzionata solo se il materiale in questione è stato realizzato mediante l'utilizzo del minore da parte di terzi (art 600-ter, comma 4, c.p.).

La ratio della punibilità della cessione delle immagini pedopornografiche è da rinvenire nell'**alterità**, ovvero nel fatto che il soggetto sia diverso rispetto al minore; tale diversità non sussiste quando il materiale sia stato realizzato dallo stesso minore, autonomamente (es. selfie).

Qualora si inducesse il minore a produrre materiale pedopornografico, le Sezioni Unite hanno recentemente dichiarato che si configura **il reato di produzione di materiale pedopornografico a prescindere dal pericolo che i video o le immagini prodotte vengano diffuse** (Cass., Sez. un., sent. 31 maggio 2018 -dep. 15 novembre 2018- n. 51815, Est. Andronio, Pres. Carcano, ric. M.).

Sextortion

DEFINIZIONE

Una deriva del sexting è rappresentata dal **sextortion** termine derivante dalla crasi tra sex (sesso) ed *extortion* (estorsione).

Si tratta di un'estorsione a sfondo sessuale costituita dalla **minaccia di condividere con terzi immagini sessualmente esplicite della vittima, senza che quest'ultima acconsenta**; per evitare la condivisione o la diffusione di tale materiale, alla vittima vengono chiesti **benefici economici**, ovvero la corresponsione di una somma di denaro a quietanza, oppure **favori sessuali** o ancora la **produzione di ulteriori contenuti sessualmente espliciti**.

Tali contenuti costituiscono una potente lama a doppio taglio in termini di **reputazione**: possono divenire il mezzo attraverso il quale ci si vendica di un ex fidanzato/a, in seguito all'interruzione della relazione sentimentale tradendone la fiducia alla base dell'invio originario, così come divenire il contenuto di una presa in giro in una dinamica di cyberbullismo.



Grooming

DEFINIZIONE

L'adescamento online, in inglese *grooming*, è definibile come il tentativo da parte di una persona malintenzionata o di un pedofilo di **avvicinare un bambino o un adolescente per scopi sessuali**, conquistandone la **fiducia** al fine di superare le resistenze emotive e instaurare con lui una relazione intima o sessualizzata.

DINAMICA

Contrariamente a quanto l'immaginario comune potrebbe pensare, **non si tratta infatti di una dinamica losca o violenta, quanto piuttosto di un percorso fine e paziente**, in cui il prendersi cura del minore individuato rappresenta la *conditio* per carpirne la fiducia ed instaurare una relazione connotata come sessualizzata. Spesso l'adescatore fa leva proprio sui suoi bisogni evolutivi (il bisogno di avere le attenzioni dell'altro, meglio se esclusive, di ottenere rinforzi esterni, di apparire e testare la propria immagine) al fine di abbassarne le difese.

I CINQUE STEP

L'adescamento è un percorso graduale, fatto di step, a tal punto da permettere di individuare un copione tipico che può svolgersi nell'arco di mesi: il tempo sufficiente affinché il minore si fidi e si affidi. Le cinque fasi dell'adescamento sono:

1. Amicizia iniziale:

l'adescatore effettua *ripetuti contatti di socializzazione e conoscenza* con la vittima individuata; prima di passare a discorsi espliciti, l'adescatore condivide con il minore *argomenti di interesse* di quest'ultimo (es. scuola, musica, idoli, giochi preferiti), ponendogli frequenti domande di interessamento ed attenzione grazie alle quali *si sintonizza* con gli interessi della vittima.

2. Risk-assessment:

in seguito ai primi contatti con il minore individuato, l'adescatore testa il livello di privacy nel quale si svolge l'interazione con il bambino o l'adolescente (es. uso esclusivo o promiscuo del dispositivo attraverso il quale il bambino o adolescente sta interagendo). L'adescatore punta, infatti, gradualmente all'esclusi-

vità, isolando il minore al fine di passare, ad esempio, da una chat pubblica ad una privata, da una chat alle conversazioni attraverso il telefono, per poterne carpire il numero.

3. Rapporto di fiducia:

le confidenze e le tematiche esplorate divengono *sempre più private* ed intime o comunque molto personali. L'adescatore può iniziare a fare regali di vario tipo alla vittima; in questa fase, può avvenire lo scambio di immagini, non necessariamente a sfondo sessuale. È proprio in ragione della fiducia costruita nell'interazione che le vittime di adescamento riferiscono di sentirsi umiliate, usate, tradite e tendono a sentirsi in colpa e ad auto-svalutarsi per essere cadute nella trappola.

4. Esclusività:

l'adescatore rende la relazione con il minore impenetrabile agli esterni, *isolando* dai suoi punti di riferimento anche grazie alla fondamentale dimensione del segreto. L'obiettivo dell'adescatore è ottenere e mantenere il silenzio della vittima, anche attraverso il ricatto e l'abuso psicologico, per rimanere impunito. La vittima viene indotta a fidarsi ciecamente dell'abusante che appare essere interessato, attento e premuroso.

5. Relazione sessualizzata:

una volta certo del territorio sicuro, costruito con minuziosa pazienza, la richiesta di immagini o video può divenire esplicita e spesso insistente, così come la richiesta di incontri offline. L'adescatore *normalizza la situazione* al fine di vincere le eventuali resistenze del minore a coinvolgersi in tale rapporto ed evitare che chieda aiuto all'esterno. La relazione tra vittima ed abusante può avvenire anche attraverso webcam e piattaforme di live streaming.



Pedofilia

DEFINIZIONE

«Preferenza sessuale per bambini (maschi, femmine o entrambi) generalmente in età pre-puberale» (OMS, 2007).

Al netto dei cambiamenti avvenuti negli ultimi anni a livello di classificazioni cliniche, la **pedofilia** è inquadrata, a livello internazionale, in un disturbo mentale che comprende un *interesse di tipo prevalentemente sessuale nei confronti di bambini e bambine*. Tale interesse è espresso attraverso **pensieri ricorrenti, persistenti fantasie devianti e eccitamento sessuale**, che possono sfociare nella messa in atto di **comportamenti sessuali** nei confronti di piccole vittime (APA, 2013).

PEDOFILIA VS ABUSO SESSUALE

Non tutti i casi di abuso sessuale sono commessi da soggetti pedofili, in senso strettamente clinico.

È probabile che un individuo con una diagnosi di pedofilia non arrivi a commettere reati sessuali espliciti, come è altrettanto probabile che gli adulti che abusano sessualmente di bambini rientrino in disturbi differenti dalla pedofilia (Seto, 2008).

Pedofilia non è quindi sinonimo di abuso sessuale su minore, nonostante questi concetti siano facilmente confusi, soprattutto in contesti pubblici, politici e mediatici.

Se l'intenzione è quella di diffondere informazioni corrette sul fenomeno, è dunque indispensabile ricorrere a un rigoroso utilizzo della giusta terminologia. L'approccio al fenomeno dell'abuso sessuale sui bambini e adolescenti è spesso accompagnato da un alone di confusione, che ha inevitabili conseguenze sull'intervento.

La diffusione di Internet ha ulteriormente complicato la questione, creando un **nuovo mezzo e nuove modalità per veicolare gli abusi sessuali** (Tomak et al., 2009).



Pedofilia nel mondo dell'online

Recenti linee di ricerca hanno cercato di investigare se l'**uso di pedopornografia potesse essere un precursore di reato**, senza tuttavia trovare un punto di incontro tra le varie posizioni (Langevin, 2006). Inoltre, sin dalla sua diffusione, Internet è stato usato anche come **luogo di aggregazione di soggetti con tendenze pedofiliche**. I siti web che inneggiano, più o meno esplicitamente, alla pedofilia fungono da punto di contatto tra individui con interessi sessuali nei confronti di bambini. E' questo il caso delle varie "Boy-Love Associations", il cui fine è quello di creare un'aura di accettabilità intorno alla pedofilia, spesso in nome di rapporti definiti "consensuali". In questi contesti comunitari virtuali si normalizza la devianza, parlando di amore verso i bambini, per **nascondere la perversione dietro giustificazioni**. Tali scuse possono consistere anche nell'attribuzione di una parte di responsabilità alla vittima (O'Halloran & Quayle, 2010). E' evidente come Internet e in particolare tali siti possano diminuire il senso di colpa e di inadeguatezza dei pedofili, affidandosi a **distorsioni cognitive che minimizzano la gravità del reato e delle conseguenze con il rischio di legittimare l'abuso**. D'altro canto, Internet ha permesso di **studiare meglio le dinamiche sottese** all'adescamento e alla pedofilia e ha contribuito al rilevamento del fenomeno, attraverso il monitoraggio puntuale dei comportamenti dei potenziali abusanti.



Miti da sfatare

Alcune credenze diffuse in tema di pedofilia, ormai sedimentate nella nostra cultura, andrebbero rivisitate, alla luce delle evidenze scientifiche e dell'affidabilità delle fonti di riferimento.

Il pedofilo è un estraneo, il cosiddetto “stranger danger”: i dati mostrano come la maggior parte dei casi di sospetto abuso sessuale coinvolgano una persona conosciuta dal bambino, all'interno della cerchia delle conoscenze più strette o addirittura della famiglia.

Tutti gli abusi sessuali sono commessi da pedofili: le ricerche indicano che una percentuale molto alta di soggetti con diagnosi di pedofilia non risulta aver commesso crimini.

Lo scopo di tutti i pedofili è di abusare sessualmente delle vittime: molti pedofili non arrivano a mettere in atto comportamenti di rilevanza penale. Alcuni potrebbero ricercare principalmente esibizionismo, voyeurismo e altri tipi di gratificazioni.

I pedofili sono solo di sesso maschile: la maggior parte dei sex-offenders verso i bambini risultano essere uomini, nonostante siano noti casi di abuso in cui la donna è l'autore di reato, soprattutto storie di toccamenti ed eccessive manipolazioni di bambini molto piccoli.

Tutti i pedofili mettono in atto lo stesso stile di approccio: le tempistiche e lo stile di approccio variano in base alle caratteristiche del singolo abusante.



La storia di Alice

@Alice, 14 anni, chiama Telefono Azzurro affermando di aver appena sentito in tv una storia di abuso sessuale «simile alla mia».

Racconta: «È successo tre volte e va avanti dallo scorso anno. Lo zio è un po' che dorme da noi... in questo periodo ha problemi con il lavoro, faceva l'avvocato, ma lo Studio dove lavorava ha dovuto ridurre il personale. Dorme nella stanza vicino alla mia e una sera è entrato, si è steso vicino a me, mi toccava i seni e poi ha iniziato a scendere con le mani.

Ero paralizzata, temevo che muovendomi si sarebbe arrabbiato, speravo solo finisse presto. Era successa una cosa simile mesi prima, ma poi la mamma era salita al piano di sopra e lui aveva subito smesso. L'ultima volta risale allo scorso mese, mi ha baciata, si sfregava, mi ha toccata... diciamo di più.

La sensazione era piacevole. Forse per questo non ho urlato. È colpa mia».

Perviene sulla Linea 114 Emergenza Infanzia la richiesta di aiuto da parte di una ragazza che si registra come Alice, di 14 anni.



I dati del 114 EMERGENZA INFANZIA

	2015*	2016*	2017*
Immagini bambini nudi	1,1%	2,1%	1,02%
Crimini online	0,6%	2,8%	4,08%
Segnalazioni sito Internet	8,6%	5%	6,12%
Adescamento di adulto su minore	5,7%	5,7%	6,12%
Pedo-pornografia su minore	5,2%	7,1%	6,12%
Sexting	5,2%	7,1%	6,12%
Abuso sessuale	69%	71,6%	70,41%

*Percentuale calcolata su un totale di: 2072 casi nel 2015, 1665 nel 2016 e 1301 nel 2018



Inquadramento legale

La legge del 15 febbraio 1996 n.66

Con la legge n. 66/96 “**Norme contro la violenza sessuale**” i reati sessuali, precedentemente annoverati tra i delitti contro la moralità pubblica e il buon costume, vengono definitivamente inseriti nel Titolo XII del codice penale, vale a dire nel novero dei “delitti contro la persona”, con la conseguenza che il bene giuridico tutelato diviene la libertà sessuale, ovvero il diritto alla libera disposizione del proprio corpo nella sfera sessuale e all’inviolabilità dello stesso da parte di terzi.

I reati che prima rientravano nelle fattispecie “violenza carnale” e “atti sessuali” vengono adesso puniti in quanto **violenza sessuale**, che comprende ogni atto corporeo idoneo a ledere la libera autodeterminazione della sfera sessuale.

La condotta vietata comprende qualsiasi comportamento connotato da violenza, minaccia o abuso di autorità, a prescindere dal contatto fisico diretto con la vittima, che sia finalizzato e idoneo a porre in pericolo la libertà dell’individuo attraverso il soddisfacimento dell’istinto sessuale dell’abusante.

**Art. 609 c.p.
Violenza
sessuale**

In caso di violenza sessuale l'età della vittima rientra tra le circostanze aggravanti del suddetto reato e l'ignoranza di tale informazione non può essere invocata dall'abusante a sua discolpa; nello specifico, si considerano circostanze aggravanti le seguenti ipotesi:

**Art. 609-ter
c.p.
Circostanze
aggravanti**

- se il reato è commesso nei confronti di persona che, al momento del fatto, non ha ancora compiuto **14** anni;
- se la vittima non ha compiuto i **16** anni e il colpevole ne sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore;
- se il reato è commesso nei confronti di un soggetto che non abbia ancora compiuto **10** anni.

**Art.
609-quarter
c.p. Atti
sessuali con
minorenne**

Con particolare riferimento alla figura dei minori, la stessa legge n. 66/1996 ha introdotto una fattispecie *ad hoc*, l'art. 609-quarter, che individua una serie di soggetti intoccabili, in riferimento ai quali vi è l'obbligo di astenersi dal porre in essere qualsiasi contatto di natura sessuale, anche a fronte di un'eventuale manifestazione di consenso.

L'art. 609-quarter punisce l'ipotesi in cui l'atto sessuale, a prescindere dalla circostanza che vi sia stato consenso, avvenga con un soggetto che, al momento del fatto, non ha compiuto:

- gli anni **14**
- o
- gli anni **16** quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia il minore è affidato, o che abbia con questi una relazione di convivenza.

La pena viene ulteriormente aumentata se il minore non ha ancora compiuto **10** anni.

Non è, invece, punibile un minorenne che compia atti sessuali con un altro minorenne che abbia

compiuto gli anni **13**, se la differenza di età tra i due non è superiore ai tre anni.

Punisce chi compie intenzionalmente atti sessuali in presenza di minori di anni **14**, al fine di farli assistere, ovvero mostri loro materiale pornografico in modo da indurli a compiere o subire atti sessuali, integrando il reato di corruzione di minore.

Art. 609-quinquies c.p. Corruzione di minorenni

Con la legge n. 269/98 "**Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale, in danno di minori quale nuova forma di riduzione in schiavitù**" l'Italia ha onorato l'impegno assunto in adesione alla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia, firmata a New York nel 1989.

La legge del 3 agosto 1998 n. 269

Tale legge ha portato all'inserimento nel codice penale italiano di nuove fattispecie di reato tra cui:

Sancisce la punibilità di diverse condotte, tra cui l'induzione alla prostituzione o il reclutamento vero e proprio di un minore di anni **18**, il mero favoreggiamento, lo sfruttamento lucrativo, il controllo, la gestione, l'organizzazione ed il conseguimento, tramite qualsiasi mezzo, di un profitto derivante dalla prostituzione di un minore.

Art. 600-bis c.p. Prostituzione minorile

Il secondo comma prevede, invece, la punibilità di chi compie atti sessuali con un minorenni ultraquattordicenne, in cambio di denaro o altra utilità, anche solo promessa.

Sanziona le condotte di produzione, commercializzazione, distribuzione, divulgazione, esibizione e diffusione, tramite qualsiasi mezzo, anche per via telematica, di materiale pedopornografico, vale a dire una rappresentazione, con qualunque mezzo, che implichi la partecipazione di un minore di anni **18** a scene o contesti a sfondo sessuale.

Art. 600-ter c.p. Pornografia minorile

La pena si applica anche nei confronti di coloro che si limitino ad assistere a esibizioni o spettacoli che coinvolgano minori di anni **18**. Il reato in commento si considera sussistente anche nel caso in cui il minore non sia protagonista attivo dell'esibizione pornografica, ma si limiti ad assistervi.

**Art.
609-quarter c.p.
Detenzione
di materiale
pedo-
pornografico**

In stretto collegamento con la norma che precede, punisce chiunque, consapevolmente, si procuri o detenga materiale pornografico realizzato utilizzando minori di anni **18**.

**Art.
609-quinquies
c.p. Iniziative
turistiche
volte allo
sfruttamento
della
prostituzione
minorile**

Sanziona l'organizzazione e la propaganda del cosiddetto turismo sessuale, laddove attuato in danno di minori.

**La legge del 6
febbraio 2006
n. 38**

Con la legge n. 38/2006 “**Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet**” il legislatore italiano prosegue nel solco tracciato dalle leggi 66/1996 e 269/1998 estendendo la lotta alla pedofilia anche nell'utilizzo della rete.

Fra le novità introdotte dalla legge n. 38/2006 si segnala:

- l'ampliamento della nozione di pornografia infantile e del suo ambito;
- l'estensione della protezione accordata al minore sino al compimento dei 18 anni;
- l'inasprimento delle pene per gli autori dei reati a sfondo sessuale;
- l'adozione di iniziative finalizzate ad impedire la diffusione e la commercializzazione dei prodotti pedopornografici via Internet o tramite altri mezzi di comunicazione;
- l'attribuzione alla polizia di più significativi e penetranti poteri per un contrasto maggiormente incisivo ai reati in commento;
- l'introduzione nel codice penale della nuova fattispecie di cui all'art. 600-quarter1 c.p. “Pornografia virtuale”.

Punisce le condotte di cui agli artt. 600-ter e 600-quater c.p. quando il materiale pornografico contenga **immagini virtuali**, vale a dire immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate a situazioni reali, ma la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali, realizzate utilizzando immagini di minori di anni **18** o parti di esse.

Art. 609-quarter1 c.p. Pornografia virtuale

Con la legge di “**Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale**” l’Italia ha dato definitiva attuazione alla **Convenzione di Lanzarote**, firmata nel 2007 da 47 Paesi membri del Consiglio d’Europa.

La legge del 1 ottobre 2012 n.172

Gli obiettivi principali perseguiti tramite la Convenzione di Lanzarote sono:

- prevenire e combattere lo sfruttamento e l’abuso sessuale dei minori;
- tutelare i diritti dei minori vittime di sfruttamenti e abusi;
- promuovere la cooperazione nazionale ed internazionale, favorendo qualunque forma di assistenza e prevenzione contro lo sfruttamento sessuale e l’abuso dei minori.

La legge di ratifica rafforza la tutela penale per i minori, tramite l’introduzione nel corpo del codice penale italiano di due nuove fattispecie di reati: l’“Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia” e l’“Adescamento di minorenni”.

Punisce con la reclusione chiunque, con qualsiasi mezzo, anche telematico, e con qualsiasi forma di espressione, istiga a commettere, a danno di minori, i reati di prostituzione minorile, di pornografia minorile e detenzione di materiale pedopornografico, di turismo sessuale minorile, di violenza sessuale, di atti sessuali con minori e di corruzione di minore.

Art. 414-bis c.p. Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia

Sanziona qualsiasi atto volto a carpire la fiducia di un minore di **16** anni, mediante artifici, lusinghe o minacce, posti in essere anche tramite l’utilizzo della rete Internet o altri mezzi di comunicazione, allo scopo di commettere uno dei reati sessuali contro i minori previsti dalla legge.

Art. 609-undecies c.p. Adescamento di minorenni o “grooming”

**D.Lgs del 4
marzo 2014
n. 39**

Tramite il D.lgs n. 39/2014 l'Italia ha recepito la direttiva UE 93/2011 e sostituito la precedente decisione quadro GAI 68/2004 in materia, introducendo importanti modifiche all'impianto del codice penale in tema di reati concernenti l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori.

Tra gli aspetti più significativi si segnalano:

- l'inasprimento delle pene previste;
 - l'introduzione di nuove circostanze aggravanti laddove il reato sia consumato a danno di un minore, rendendo così più facile contrastare i reati sessuali contro i minori, tra cui proprio i nuovi fenomeni relativi all'utilizzo di Internet, come l'adescamento e la visualizzazione di materiale pedopornografico tramite webcam o direttamente sulla rete Internet.
-

Bibliografia

American Psychiatry Association (2013). *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM-5*.

Consiglio d'Europa (2007). *Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali*, Lanzarote

Consiglio d'Europa (1978). *IV Colloquio Criminologico*, Strasburgo.

Langevin, R. (2006). Acceptance and completion of treatment among sex offenders. *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, 50, Issue 4

O'Halloran, E., & Quayle, E. (2010). A content analysis of a "boy love" support forum: revisiting Durkin and Bryant. *Journal of Sexual Aggression: An international, interdisciplinary forum for research, theory and practice*, 16:1, 71-85

Organizzazione Mondiale della Sanità (2002). *Rapporto su violenza e salute*, Ginevra.

Organizzazione Mondiale della Sanità (2007). *International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems*. 10th rev. <http://www.who.int/classifications/app/icd/icd10online>

Repubblica Italiana (1930). *Codice penale*. <https://www.brocardi.it/codice-penale/>

Sentenza, Corte di Cassazione Penale, 06 maggio 2004, n. 35118

Sentenza, Corte di Cassazione Penale, 21 marzo 2015, n.11675

Sentenza, Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 31 maggio 2018 - dep. 15 novembre 2018- n. 51815

SOS Il Telefono Azzurro ONLUS (2017). *Abuso sessuale e pedofilia. Storie, contesti e nuove sfide*, Milano. <https://www.azzurro.it/sites/default/files/Dossier%20Abuso%20Sessuale%20e%20Pedofilia.pdf>

SOS Il Telefono Azzurro ONLUS (2018). *Abuso sessuale e pedofilia: conoscere il fenomeno per rompere il silenzio*, Milano.

S.I.N.P.I.A. (2007). *Linee guida in tema di abuso sui minori – Revisione approvata in CD SINPIA*.

Seto, M.C. (2008). *Pedophilia and Sexual Offending Against Children: Theory, Assessment and Intervention*. Washington. DC: Am. Psychol. Assoc., 303 pp.

Tomak, S., Weschler, F. S., Ghahramanlou-Holloway, M., Virden, T. & Nademini, M. E. (2009). An empirical study of the personality characteristics of Internet sex offenders. *Journal of Sexual Aggression*, (15), 139-148





I RISCHI DELL'ONLINE

 CAPITOLO 3



Internet: rischi ed opportunità

Internet rappresenta oggi un dato di fatto, una presenza quotidiana, un luogo virtuale con numerosi ed importanti **risvolti sulla vita reale** di ognuno di noi, soprattutto di bambini e ragazzi.

Il web, i social network e le app costituiscono una **risorsa** per le sfide che affrontano ogni giorno: apprendimento, socializzazione, costruzione della propria identità e delle relazioni interpersonali, esplorazione della sessualità solo per menzionare le principali.

La Rete è un terreno fertile in cui si generano **infinite opportunità**, in vari ambiti dell'esperienza umana e costituisce oggi, soprattutto per i ragazzi, uno spazio in cui si scrive una nuova grammatica delle relazioni che va governata con attenzione e con l'impegno di tutti (Telefono Azzurro, 2017).

Online i ragazzi si confrontano, si testano, crescono, si innamorano, ma possono anche trovarsi a dover **gestire situazioni di rischio** nelle quali non sempre sanno come muoversi al meglio. Tra i principali rischi che i ragazzi fronteggiano online in questo modulo verranno approfonditi i seguenti: **cyberbullismo, sexting, sextortion, revenge porn, CSAM, LDCA e grooming**.



Cyberbullismo

Tra i rischi che più spesso vedono coinvolti i ragazzi online vi è il **cyberbullismo**, ovvero la declinazione in Rete di dinamiche di sistematica prevaricazione e sopruso messe in atto da parte di un singolo (o di un gruppo) nei confronti di una persona percepita come più debole o "differente dai pari" (Telefono Azzurro, 2017). Si tratta di dinamiche che si caratterizzano per l'**intenzionalità** del gesto, la **persistenza nel tempo** e l'**asimmetria** nel rapporto tra vittima e bullo/bulli; questo è ciò che distingue il bullismo da altre forme di interazione tra pari (es. scherzi, divergenze di opinione...).

Vittima e bullo non sono le uniche posizioni che i ragazzi possono assumere in una dinamica di bullismo: di centrale importanza è il ruolo dello spettatore; i cosiddetti **bystanders**, infatti, possono con il proprio agire, o non agire, interrompere gli episodi o consentirne il prolungarsi.

Online il numero di spettatori di episodi di cyberbullismo è **esponenzialmente più alto** e con esso, da un lato, le possibilità che qualcuno intervenga, dall'altro, la probabilità che la vittima si senta al centro di un pubblico ludibrio.

Il Cyberbullismo ha **specifiche caratteristiche** che fanno sentire le vittime sempre sotto attacco, in ogni luogo e momento, senza tregua né riparo; le seguenti:

PERVASIVITÀ: la Rete abbatte qualsiasi confine spazio-temporale, pertanto il cyberbullismo può avvenire in qualsiasi luogo e momento.

PERSISTENZA: i contenuti veicolati in Rete rischiano di rimanervi per sempre, oltre ad essere spesso di difficile rimozione.

ANONIMATO E MANCANZA DI EMPATIA: online è spesso possibile rimanere anonimi e, in ogni caso, vi è una distanza fisica che crea una separazione inibente l'empatia tra cyberbullo e vittima.

In Rete, o in ambiente fisico, il bullismo ha un **impatto** sulle vite dei ragazzi i quali, oltre a manifestare sintomi psico-somatici, rischiano di giungere ad un'**autosvalutazione** e di aderire all'immagine che tali atti veicolano di loro.

Dare una precisa dimensione del fenomeno risulta particolarmente difficile e, ragionevolmente, è possibile anticipare che i dati delle ricerche restituiscano un'immagine sottodimensionata: in quanto dinamica relazionale non è facile per i ragazzi coinvolti parlarne.

Nella ricerca di Telefono Azzurro e Doxa Kids 2018 è emerso che il 38% dei ragazzi della fascia 12-18 anni e il 31% nella fascia 8-11 anni ha indicato "**subire cyberbullismo**" tra i rischi che più probabilmente un bambino/ragazzo può incontrare su Internet. «**Leggere frasi volgari o violente**» è stato citato come rischio dal 31.8% degli 8-11enni, mentre il 14.5% di loro ha scelto l'opzione «**leggere contenuti offensivi e di incitamento all'odio**».

Nell'edizione precedente della ricerca (Telefono Azzurro & Doxa Kids, 2017) il 43% dei 12-18enni coinvolti aveva indicato tra le più grandi paure quella di essere **esclusi dagli amici**.

I principali motivi dell'esclusione e di discriminazione sono i più vari: orientamento sessuale, razza, caratteristiche fisiche, religione tra i principali emersi nella ricerca Telefono Azzurro e DoxaKids 2017.



Inquadramento legale

Con la legge n. 71/2017 “**Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo**” il legislatore italiano ha introdotto misure a carattere educativo al fine di prevenire e contrastare il fenomeno del cyberbullismo e garantire tutela ai minori. Un ruolo determinante viene attribuito alle **istituzioni scolastiche** chiamate a prevenire e gestire il fenomeno mediante l'individuazione di docenti di riferimento con il compito di coordinare le varie iniziative.

Tale Legge rappresenta un cambio di paradigma, un passaggio da un approccio al contrasto del cyberbullismo meramente punitivo, ad uno maggiormente incentrato su aspetti preventivi, educativi e formativi. Prevede inoltre il coinvolgimento di tutti i minori interessati dalla situazione di cyberbullismo, dando voce alle vittime, ma anche assicurando attenzione ai responsabili delle prevaricazioni online.

La legge n. 71/2017 introduce per la prima volta nell'ordinamento giuridico una vera e propria definizione di cyberbullismo: *“qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali, in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante è quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo”*.

Tra le principali novità introdotte dalla legge n. 71/2017 si segnalano:

- **l'informativa alle famiglie:** l'onere a carico del dirigente scolastico venuto a conoscenza di fenomeni di cyberbullismo di provvedere a segnalare tempestivamente il fatto agli esercenti la responsabilità genitoriale nei confronti dei minori coinvolti;
- **l'ammonimento:** salvo l'ipotesi in cui venga presentata querela per taluno dei reati di cui agli artt. 581 c.p. “Percosse”, 582 c.p. “Lesioni personali”, 594 c.p. “Ingiuria”, 595 c.p. “Diffamazione”, 610 c.p. “Violenza privata” e 612 c.p. “Minaccia”, viene introdotta la possibilità di ricorrere

La legge del 29
maggio 2017
n.71

Art. 1 legge
n. 71/2017

all'istituto dell'**ammonimento**, consistente nella convocazione dinnanzi al questore del minore resosi responsabile di atti di cyberbullismo, accompagnato da almeno uno dei genitori o altra persona esercente su di lui la responsabilità genitoriale; gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento dei **18** anni;

- l'**oscuramento**: il minore che abbia compiuto almeno **14** anni e i genitori o esercenti la responsabilità sul minore stesso, possono inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito Internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, vale a dire la rimozione o il blocco di qualsiasi immagine, foto, video o dato personale del minore diffuso nella rete Internet. Laddove il titolare del trattamento o il gestore del sito non dovessero provvedere tempestivamente, l'interessato può rivolgersi al Garante della Privacy che dovrebbe intervenire entro le successive 48 ore.



L'esplorazione della sessualità online

Scoperta e sperimentazione sono due dimensioni tipiche della fase adolescenziale; esse si declinano in vari aspetti dell'identità -in divenire- dei ragazzi, tra le quali anche la **sessualità**.

Oggi, tali test e monitoraggi, tesi verso l'adulthood, trovano nella Rete il canale predominante e spesso privilegiato dai ragazzi. È online che i ragazzi di frequente **cercano informazioni relative alla sessualità** (Canada's Centre for Digital and media Literacy, 2014); l'ubiquità dell'accesso ad Internet e degli smartphone ha cambiato il mondo in cui si può esprimere ed agire i propri interessi sessuali (Rollins, 2015).

Nell'indagine Telefono Azzurro e Doxa Kids 2018, il 15% degli intervistati adolescenti -12/18 anni, senza significative differenze di genere- ha riferito di **conoscere almeno un coetaneo che è iscritto a un'app o a un sito di incontri**; la medesima percentuale dichiara di conoscere qualcuno che ha **instaurato una relazione online proseguita poi offline** (Telefono Azzurro, 2018), sancendo così una continuità tra web e "reale", spesso distanti e distinti solo per gli adulti.



Sexting

Si definisce **sexting** “lo scambio di messaggi o immagini a sfondo sessuale” (Livingstone et al., 2011) e il “creare, condividere, inoltrare immagini di nudo o semi-nudo” in Internet (Lenhart, 2009). Questi contenuti possono essere veicolati attraverso smartphone, tablet, pc, o essere pubblicati su social, app, o altri dispositivi e piattaforme web.

Le **ragioni** sottese al sexting possono essere molteplici e rispondere a differenti esigenze, anche evolutive (es. esplorazione della sessualità, delle relazioni, uniformazione al gruppo, test della propria autostima e dell'immagine che gli altri hanno di noi, attirare l'attenzione), ma può anche costituire una “prova d'amore”, o un espediente per mantenere l'interesse sessuale in una coppia. La Rete offre inoltre un contesto per l'esplorazione della sessualità percepito come più protetto da coloro i quali faticano a sperimentarsi nell'incontro con l'altro vis a vis poiché più insicuri e vulnerabili: questa la connotazione data al sexting dal 33% dei ragazzi (Telefono Azzurro, 2017).

Piacere e desiderio sembrano, inoltre, essere le motivazioni sottese al sexting per la maggioranza delle ragazze (Lee and Crofts, 2015), allontanando quindi la coercizione come ipotesi primaria.

Dai dati, che verosimilmente restituiscono una dimensione sottostimata del fenomeno, emerge che il 12% dei 12-13enni inglesi ha ammesso di aver **registrato o aver preso parte ad un video sessuale esplicito** (NSPCC, 2015). In linea con questi dati, nella ricerca di Telefono Azzurro e Doxa Kids del 2017 il 7% dei ragazzi ha affermato di **conoscere qualcuno che ha fatto sexting** (Telefono Azzurro & Doxa Kids, 2017).

In una ricerca, svolta nella cornice del progetto Europeo “deSHAME”, che nel 2017 ha coinvolto 3.257 ragazzi 13-17enni di Ungheria, Danimarca ed Inghilterra il 6% ha affermato di aver **subito la condivisione non consensuale** di immagini intime inviate primariamente ad altri. 1 ragazzo su 10 ha ammesso di averlo fatto nell'ultimo anno. Nella ricerca emerge inoltre come spesso tale materiale sia alla base di dinamiche di **cyberbullismo con matrice sessuale**: 1 ragazzo su 4 ha subito *rumors* sul proprio comportamento sessuale online nell'anno precedente e 3 ragazzi su 10 sono stati testimoni della creazione di profili fake volti alla diffusione di immagini, commenti o messaggi a sfondo sessuale.



Sextortion e Revenge porn

Quando i contenuti sessualmente espliciti diventano oggetto di un ricatto si parla di sextortion definito come “la minaccia di condividere con terzi immagini sessuali della vittima, se quest’ultima non acconsente a fare ciò che le viene chiesto” (Wolak e Finkelhor, 2016). Tale fenomeno vede alla base la **violazione della fiducia pre-esistente**, più o meno legittima, tra vittima e ricattatore.

Può avvenire all’interno di una conoscenza o di una relazione *face to face*, oppure online ed essere sotteso a differenti ragioni di due principali ordini: **sessuale/relazionale** (quando il ricatto è volto a forzare una riconciliazione, o ad ottenere ulteriore materiale sessualmente esplicito), **economico** (quanto il ricatto prevede la corresponsione di denaro come *conditio* per evitare la divulgazione a terzi dei contenuti). I luoghi digitali ove tale fenomeno può avvenire sono molteplici: social, app (es. di dating online, o di messaggistica istantanea), chat interne ai giochi, mail, siti web.

Si definisce, invece, **revenge porn** la diffusione di contenuti sessualmente espliciti a terzi con il preciso proposito di vendicarsi per l’interruzione di una relazione sessuale, o amorosa, o per un tradimento. Esso ha quindi una matrice squisitamente relazionale.

I dati relativi al sextortion (Thorn, 2018) sono piuttosto allarmanti: 1 vittima su 4 ha **12 anni o meno** al momento della minaccia, 2 vittime su 3 sono ragazze minacciate **prima dei 16 anni**. Online le vittime vengono individuate sulle piattaforme che frequentano abitualmente e la minaccia avviene prima: nel 60% dei casi **entro due settimane** dal primo contatto.

Il 47% delle vittime subisce minacce **quotidianamente** e nel 65% dei casi cercano in prima istanza di **difendersi in autonoma** (es. bloccando chi le minaccia) sperando così di interrompere la violenza. Ciò non avviene nel 45% dei casi e succede così che 6 vittime su 10 decidono di **compiacere la richiesta**: nel 68% dei casi ciò non basta a fermare la dinamica estorsiva che diviene, al contrario, **più frequente**. 1 vittima su 3 non ne ha **mai parlato con nessuno** per vergogna ed imbarazzo e chi si apre preferisce nel 55% dei casi un **amico**.

In un grande caso di cronaca raccontato dal New York Times molte famiglie Pakistane hanno segnalato oltre **200 bambini sessualmente abusati** da una gang di 15 uomini che in seguito vendevano tali video nel tentativo di estorcere denaro ai familiari (Gillani & Massod, 2015).



Inquadramento legale

La dottrina giuridica distingue fra:

- **“Sexting primario”** in cui è la persona protagonista dell'immagine ad inviarla ad un altro soggetto nell'ambito di un rapporto privato; e
- **“Sexting secondario”** in cui il destinatario iniziale dell'immagine, la diffonde, mettendola in circolazione e offrendola a disposizione di terzi.

La pratica di produrre video o immagini a sfondo sessuale è di per sé lecita se riguardante maggiorenni consenzienti, poiché si riferisce alla sfera privata dell'individuo, ma i rischi legali che si legano alla diffusione e divulgazione di questo genere di materiale possono essere elevatissimi.

Punisce chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione ovvero di esporli pubblicamente, fabbrica, introduce nel territorio dello Stato, acquista, detiene, esporta, ovvero mette in circolazione scritti, disegni, immagini o altri atti osceni di qualsiasi specie.

**Art. 528 c.p.
Pubblicazioni
e spettacoli
osцени**

Non esiste, quindi, nell'ordinamento giuridico italiano un generico divieto di creazione, detenzione o messa in circolazione di immagini oscene, ma tali attività sono vietate quando la loro produzione è diretta alla diffusione o distribuzione al pubblico, **in danno a terzi non consenzienti**.

Per quanto concerne la diffusione di **immagini a sfondo sessuale riguardanti minori**, la tutela è affidata principalmente agli artt. 600-ter c.p. “Pornografia minorile”, 600-quater c.p. “Detenzione di materiale pornografico” e 600-quater1 c.p. “Pornografia virtuale” precedentemente commentati.

SEXTORTION

Come il sexting, anche il *sextortion* può avere significative conseguenze penali ed integrare il reato di “Estorsione”.

Sanziona chiunque, con violenza o minaccia, al fine di procurare a sé o ad altri un **profitto ingiusto**, con **danno altrui**, costringe uno o più soggetti a fare o ad omettere determinati atti.

**Art. 629 c.p.
Estorsione**

REVENGE PORN

Quest'ulteriore fenomeno, in rapida diffusione, è ancora privo, quantomeno in Italia, di una vera e propria regolamentazione normativa, alcuni Stati, come l'Inghilterra, hanno deciso di punire il revenge porn, come nuova tipologia di reato autonoma.



Child sexual abuse material (CSAM)

In tema di rischi online, merita un approfondimento il cosiddetto **materiale pedo-pornografico**: l'Interpol, infatti, da tempo promuove l'utilizzo di una terminologia appropriata, invitando a non utilizzare l'espressione "pedo-pornografia" poiché il suffisso pornografia rimanda ad un coinvolgimento volontario e consensuale tra adulti in atti sessuali documentati e successivamente distribuiti al pubblico per motivazioni legate al desiderio sessuale dei singoli.

I minori coinvolti in questo tipo di dinamica e ritratti in tali materiali sono, invece, **vittime di un crimine**, di uno sfruttamento sessuale: per questo è più adeguato utilizzare espressioni come CSAM o CSEM (Child sexual abuse or exploitation material).

Secondo i più recenti dati dell'International Child Sexual Exploitation (ICSE) database (Interpol, 2018), al quale sono connessi l'Europol e 54 Paesi europei, nel corso del 2017 sono stati identificati **5 bambini ogni giorno e 14.289 vittime ed arrestati oltre 6.200 abusanti**. Nell'identificazione dei minori vittime, ma anche degli abusanti il ruolo della società civile può essere centrale e **Trace an Object** ne è un esempio.

Attraverso l'apposita pagina dedicata a **Trace an Object**, <https://www.europol.europa.eu/stopchildabuse>, l'Europol consente infatti a tutti di fornire informazioni utili all'identificazione dei soggetti coinvolti in un contenuto illegale, pubblicando sul sito parti delle foto/video che ritraggono elementi del setting e/o oggetti in esso presenti: **"more eyes will lead to more leads and will ultimately help to save these children"**.

Interessanti i dati di Watch Foundation (IWF) che nel 2017 ha valutato una pagina web ogni 4 minuti ed un totale di **132.636 reports**, il **26% in più** del 2016. **Ogni 7 minuti** una pagina web mostra immagini di bambini abusati sessualmente. Sono stati individuati **78.589 URLs** e **1.729 newsgroup** contenenti immagini di abuso sessuale su minori. Nella lettura di tali dati va considerato che ogni report può contenere un'immagine o un singolo video così come migliaia, pertanto il numero di segnalazioni non coincide con il numero di contenuti illegali che può quindi essere esponenzialmente più alto. Il 50% dei report provenivano dalla **società civile**.

Quanto alle vittime, il report afferma che il 55% **ha meno di 10 anni, femmine** nell'86% dei casi. Nel 40% dei casi l'abusante è **conosciuto online** ed 1 contenuto su 3 è classificato come **"grave"** poiché contenente attività sessuali tra adulto/i e minore/i che includono stupro e torture sessuali. Il report rileva inoltre un **incremento del 86%** durante il 2017 dei cosiddetti

“disguised websites”, ovvero siti nei quali i contenuti di abuso sessuale su minori vengono rivelati solo a coloro i quali seguono un preciso percorso, mentre al resto dell'utenza compaiono contenuti legali.

Dai dati di una review che ha valutato i report pervenuti alla hotline canadese cybertip.ca negli ultimi 8 anni (Canadian Centre for Child Protection, 2016) è emerso che nel 78.29% dei casi i contenuti segnalati ritraevano ragazzi **under 12 anni**, il cui 63.40% appariva avere **meno di 8 anni**. Nel 77.05% dei casi i visi delle vittime e nel 97.25% il volto dell'abusante erano visibili.

Attraverso l'apposita sezione di segnalazione nel 2017 il **Servizio 114 Emergenza Infanzia** ha gestito **1.250 segnalazioni di contenuti pedo-pornografici presenti sul Web e sui media** e 23 di incitamento alla pedofilia (Servizio 114 emergenza Infanzia, 2018).



Live distant child abuse (LDCA)

Un altro fenomeno da attenzionare, così come indicato dall'Europol, è il cosiddetto **Live Distant Child Abuse (LDCA)**, una nuova forma di cybercrime nella quale l'abuso avviene in streaming ed attraverso differenti piattaforme (es. social, app, chat rooms). Spesso gestito da organizzazioni criminali, l'abuso in streaming può essere svolto secondo specifiche caratteristiche “on demand” e successivamente diffuso in Rete, aumentando così la quantità di CSAM ivi disponibile.

Si tratta di un fenomeno **in crescita** (IOCTA, 2017), al punto da essere inserito tra le priorità operative da perseguire in tema di sfruttamento sessuale minorile online, attestandosi come la **forma prevalente di sfruttamento commerciale online di minori** (IOCTA, 2018). Rappresenta una forma particolarmente complessa di cybercrime poiché questo live streamed CSAM non necessita di essere scaricato o salvato, lasciando quindi limitate tracce digitali.

Coinvolge tipicamente paesi extra europei e sembra mostrare un **collegamento con il turismo sessuale**: parte dei fruitori di LDCA, infatti, viaggia all'estero in paesi extra europei al fine di commettere in loco abusi sessuali su minori (IOCTA, 2018).



Inquadramento legale

Art. 600-ter c.p. Pornografia minorile

Sanziona le condotte di produzione, commercializzazione, distribuzione, divulgazione, esibizione e diffusione, tramite qualsiasi mezzo, anche per via telematica, di materiale pedopornografico, vale a dire una rappresentazione, con qualunque mezzo, che implichi la partecipazione di un minore di anni **18** a scene o contesti a sfondo sessuale.

Il reato in commento si considera sussistente anche nel caso in cui il minore non sia protagonista attivo dell'esibizione pornografica, ma si limiti ad assistervi.

Art. 600-quater c.p. Detenzione di materiale pedo- pornografico

In stretto collegamento con la norma che precede, punisce chiunque, consapevolmente, si procuri o detenga materiale pornografico realizzato sfruttando minori di anni **18**.

La legge del 6 febbraio 2006 n. 38

Con la legge n. 38/2006 "**Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet**" il legislatore italiano ha esteso la lotta alla pedofilia anche nell'utilizzo della rete.

Fra le novità introdotte dalla legge n. 38/2006 si segnala:

- l'ampliamento della nozione di pornografia infantile e del suo ambito;
- l'adozione di iniziative finalizzate ad impedire la diffusione e la commercializzazione dei prodotti pedopornografici via Internet;
- l'introduzione della nuova fattispecie di cui all'art. 600-quater¹ c.p. "Pornografia virtuale".

Punisce le condotte di cui agli artt. 600-ter e 600-quater c.p. quando il materiale pornografico contenga **immagini virtuali** realizzate con tecniche di elaborazione grafica la cui qualità fa apparire come vere situazioni non reali, realizzate utilizzando immagini di minori di anni **18** o parti di esse.

Art. 600-quater¹ c.p. Pornografia virtuale

La legge n. 172/2012 “**Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale**”, che ratifica la Convenzione di Lanzarote, firmata nel 2007 da 47 Paesi membri del Consiglio d’Europa, tra cui l’Italia, rafforza la tutela penale per i minori, tramite l’introduzione nel corpo del codice penale italiano del nuovo reato di cui all’art. 414-bis c.p. “Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia”.

La legge del 1 ottobre 2012 n. 172

Sanziona chiunque, con qualsiasi mezzo, anche digitale, e qualsiasi forma di espressione, istiga a commettere, a danno di minori, i reati di prostituzione minorile, di pornografia minorile e detenzione di materiale pedopornografico, di turismo sessuale minorile, di violenza sessuale, di atti sessuali con minori e di corruzione di minore.

Art. 414-bis c.p. Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia



Grooming

Con il termine inglese **grooming** (“prendersi cura”) ci si riferisce all’adescamento online, ovvero al tentativo da parte di un malintenzionato di avvicinare un minore per scopi sessuali al fine di instaurare una relazione intima o sessualizzata; esso può avvenire in chat, spesso interne ai giochi, tramite app di dating o di instant messaging o altre piattaforme web.

Si tratta di un processo manipolato e pianificato, interattivo e fluido, controllante e controllato in cui l’adescatore è facilitato dalla mole di informazioni che i bambini ed i ragazzi condividono in Rete e che costituiscono un’importante punto di partenza per agganciare la vittima (Servizio 114 Emergenza Infanzia, 2018).

Il verbo inglese dal quale prende origine l’etichetta semantica è indicativo di alcune caratteristiche centrali del fenomeno: fine e paziente cura che l’adescatore mette in atto per conquistare la fiducia della vittima in un copione che consta tipicamente di cinque fasi, descritte attraverso il seguente Case Study, tratto dalla casistica gestita dal 114 Emergenza Infanzia.



Il copione del grooming

La **fase dell’amicizia iniziale**: l’adescatore effettua ripetuti contatti di socializzazione e conoscenza con la vittima individuata; prima di passare a discorsi espliciti, l’adescatore condivide con il minore argomenti di interesse di quest’ultimo (es. scuola, musica, idoli, giochi preferiti), ponendogli frequenti domande di interessamento ed attenzione grazie alle quali si sintonizza con gli interessi della vittima.

“Ciao, mi chiamo Matteo e sono un idiota di quindici anni. È difficile raccontare quello che ho fatto perché, solo ora, capisco di aver rischiato grosso. Ho conosciuto un ragazzo nella chat interna di Clash Royale. Abbiamo parlato per un po’ del gioco, come succede con tanti, man mano ci conoscevamo meglio ed abbiamo scoperto che avevamo gli stessi interessi”.

Seppur si tratti di un lento processo di avvicinamento, alcune ricerche affermano, invece, che l’adescatore possa essere in grado di persuadere il minore all’incontro in meno di mezz’ora, in soli **18 minuti** (Davis, 2016).

La fase di **risk-assessment**: in seguito ai primi contatti con il minore individuato, l’adescatore testa il livello di privacy nel quale si svolge l’interazione con il bambino o l’adolescente (es. uso esclusivo o promiscuo del dispositivo

attraverso il quale il bambino o adolescente sta interagendo). L'adescatore punta, infatti, gradualmente all'esclusività, isolando il minore al fine di passare, ad esempio, da una chat pubblica ad una privata, da una chat alle conversazioni attraverso il telefono, per poterne carpire il numero.

“Ci siamo scritti per settimane poi, visto che non si parlava solo del gioco, ci siamo scambiati il numero di telefono, abbiamo continuato su Whatsapp...passavamo ore e ore a scriverci, mi sentivo ascoltato”.

La fase della costruzione del rapporto di fiducia: le confidenze e le tematiche esplorate divengono via via più private ed intime o comunque molto personali. L'adescatore può iniziare a fare regali di vario tipo alla vittima; in questa fase, può avvenire lo scambio di immagini, non necessariamente a sfondo sessuale. È proprio in ragione della fiducia costruita nell'interazione che le vittime di adescamento riferiscono di sentirsi umiliate, usate, tradite e tendono a sentirsi in colpa e ad auto-svalutarsi per essere cadute nella trappola.

“Gli ho raccontato di essere omosessuale, di non sentirmi a mio agio per questo, ma lui mi rassicurava... diceva di potermi capire perché anche lui lo è. Avevo provato ad aprirmi con mamma, ma lei tagliava corto con la storia della crisi ormonale. Solo lui sembrava capirmi e ora mi sento doppiamente stupido per questo”.

Secondo un ricerca dell'Università Middelsex basterebbero **solli otto minuti** per costruire un legame con il bambino/ragazzo (Martellozzo, 2012).

La fase dell'esclusività: l'adescatore rende la relazione con il minore impenetrabile agli esterni, isolandolo dai suoi punti di riferimento anche grazie alla fondamentale dimensione del segreto. L'obiettivo dell'adescatore è ottenere e mantenere il silenzio della vittima, anche attraverso il ricatto e l'abuso psicologico, per rimanere impunito. La vittima viene indotta a fidarsi ciecamente dell'abusante che appare essere interessato, attento e premuroso.

“Lui mi diceva che i genitori non possono capire, che non accettano che un figlio possa essere omosessuale... che solo chi è in questa situazione può capire davvero. Io mi sentivo capito davvero”.

La fase della relazione sessualizzata: una volta certo del territorio sicuro, costruito con minuziosa pazienza, la richiesta di immagini o video può divenire esplicita e spesso insistente, così come la richiesta di incontri offline. L'adescatore normalizza la situazione al fine di vincere le eventuali resistenze del minore a coinvolgersi in tale rapporto ed evitare che chieda aiuto all'esterno. La relazione tra vittima ed abusante può avvenire anche attraverso webcam e piattaforme di live streaming.

“Lui iniziava a piacermi, ci scambiavamo foto...ehm...intime. Anche dei video di masturbazione, io lo facevo per lui, lui per me. Mi sentivo apprezzato, finalmente! Mi ha proposto di vederci a Termini e di andare in un hotel lì vicino. Ieri sono andato, ma poi mi sono spaventato e sono tornato a casa. Ora lui continua a scrivermi, ma lo sento diverso ed ho paura che possa trovarmi”.

Secondo un ricerca dell'Università Middelsex spesso l'adescatore introduce l'argomento sessuale dopo soli tre minuti dall'inizio del contatto (Martellozzo, 2012).




Inquadramento legale

La legge di ratifica n. 172/2012 ha altresì introdotto all'interno del corpo del codice penale italiano il reato di cui all'art. 609-undecies c.p. “Adescamento di minorenni” noto anche con il termine inglese “grooming”

**Art.
609-undecies
c.p.
Adescamento
di minorenni o
“grooming”**

Punisce qualsiasi atto volto a carpire la fiducia di un minore di **16** anni, mediante artifici, lusinghe o minacce, posti in essere anche tramite l'utilizzo della rete Internet o altri mezzi di comunicazione, allo scopo di commettere uno dei reati sessuali contro i minori previsti dalla legge.

Tale reato si concretizza in un'attività di convincimento subdolo del minore, spesso in termini amichevoli, convincimento realizzato principalmente attraverso l'uso di mezzi informatici e/o telefonici; gli strumenti che attualmente risultano maggiormente in voga sono le chat e/o l'invio di immagini pedo-pornografiche tramite smartphone.



Bibliografia

Canadian Centre for Child Protection, (2016). Helping families. Protecting children. Child sexual abuse images on the Internet: a cubertip.ca analysis. https://www.cybertip.ca/pdfs/CTIP_CSAResearchReport_2016_en.pdf

Childline, (2017). Young people's experiences of online sexual harassment. Project deSHAME. https://www.childnet.com/ufiles/Project_deSHAME_Dec_2017_Report.pdf

Davis N., (2016). Online grooming of children often 'alarmingly fast', researchers find, THE GUARDIAN, September. <https://www.theguardian.com/society/2016/sep/08/online-grooming-of-children-often-alarmingly-fast-researchers-find>

Gillani, W., & Masood, S., (2015). Widespread child sexual abuse case rocks Pakistan. The New York Times, August. <https://www.nytimes.com/2015/08/10/world/asia/widespread-child-sex-abuse-case-rocks-pakistan.html>

ICSE, (2018). Interpol Infographic. <https://www.interpol.int/Crime-areas/Crimes-against-children/Victim-identification>

IOCTA, (2017). Internet Organised Crime Threat Assessment. European Union Agency for Law Enforcement Cooperation. <https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/internet-organised-crime-threat-assessment-iocta-2017>

IOCTA, (2018). Internet Organised Crime Threat Assessment. European Union Agency for Law Enforcement Cooperation. <https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/internet-organised-crime-threat-assessment-iocta-2018>

Interpol, <https://www.interpol.int/fr/Crime-areas/Crimes-against-children/Appropriate-terminology>

Internet Watch Foundation, 2017. Annual Report. https://www.iwf.org.uk/sites/default/files/reports/2018-04/IWF%202017%20Annual%20Report%20for%20web_0.pdf

Lee, M., & Crofts, T., (2015). Gender, pressure, coercion and pleasure: Untangling motivations for sexting between young people. British Journal of Criminology

Lenhart, A., (2009). Teens and Sexting: How and why minor teens are sending sexually suggestive nude or nearly nude images via text messaging, Pew Research Centre Report. http://www.pewinternet.org/wp-content/uploads/sites/9/2009/12/pip_teens_and_sexting.pdf

Livingstone, S., Haddon, L., Görzig, A., & Ólafsson, K., (2011). Risks and safety on the Internet: the perspective of European children. [http://www.lse.ac.uk/media%40lse/research/EUKidsOnline/EU%20Kids%2011%20\(2009-11\)/EUKidsOnlineReports/D4FullFindings.pdf](http://www.lse.ac.uk/media%40lse/research/EUKidsOnline/EU%20Kids%2011%20(2009-11)/EUKidsOnlineReports/D4FullFindings.pdf)

Luxembourg Guidelines, (2016). Terminology guidelines for the protection of children from sexual exploitation and sexual abuse. <http://luxembourgguidelines.org/english-version/>

Martellozzo, (2012). *Online Child Sexual Abuse. Grooming, Policing and Child Protection in a Multi-Media World*. Routledge

NSPCC, (2015). Always there when I need you. ChildLine review: what's affected children in April 2014 - March 2015

Rollins, J., (2015). Sexting cyberchildren: Gender, sexuality, and childhood in social media and law. *Sexuality & Culture*

Servizio 114 Emergenza Infanzia, (2018). *Abuso sessuale e Pedofilia*. Storie, contesti e nuove sfide. <http://114.it/wp-content/uploads/2017/01/Dossier-Abuso-Sessuale-e-Pedofilia.pdf>

Servizio 114 Emergenza Infanzia, (2018). Abuso sessuale e pedofilia: conoscere il fenomeno per rompere il silenzio.

Telefono Azzurro, (2017). Il nostro post(o) nella Rete. Quello che ogni genitore deve sapere: prospettive, sfide e responsabilità. Edizione aggiornata con i dati della ricerca Telefono Azzurro e Doxa Kids 2017. <http://114.it/wp-content/uploads/2018/05/EBOOK-IL-NOSTRO-POSTO-NELLA-RETE.pdf>

Telefono Azzurro, (2018). Spett-ATTORI del Web. Indagine Telefono Azzurro - Doxa Kids 2018. https://www.azzurro.it/sites/default/files/Doxa_Web_DEF.pdf

Thorn, (2018). Sextortion Infographic. <https://www.thorn.org/wp-content/uploads/2018/10/Sextortion-Infographic-2018-Findings-V2.pdf>

Wolak, J., Finkelhor, D., (2016). Sextortion: findings from an online survey about threats to expose sexual images. Thorn & Crimes Against Children Research Center. https://www.thorn.org/wp-content/uploads/2016/08/Sextortion_Report.pdf





SALUTE MENTALE ED EVENTI TRAUMATICI



CAPITOLO 4



Adolescenza e suicidio

Il periodo adolescenziale e pre-adolescenziale si caratterizzano per una **marcata vulnerabilità psicologica** ed un'elevata **impulsività**.

Tali caratteristiche, unitamente all'emergere di numerosi e complessi cambiamenti e sfide evolutive, fanno sì che i ragazzi possano essere più facilmente **esposti a situazioni di rischio**.

In tale contesto, risulta particolarmente elevata, infatti, l'incidenza di comportamenti a rischio quali:

- agiti autolesivi
- ideazione suicidaria
- tentativi di suicidio



Suicidio

Il comportamento suicida comprende un diverso insieme di comportamenti ampiamente discussi in letteratura; l'uso disomogeneo dei termini riferiti al fenomeno ha portato gli studi a stimare diversi tassi di prevalenza, funzioni, correlati clinici e out- come. Riassumendo, possiamo trovare (CDC, 2015; Crosby et al., 2011; Klonsky et al., 2016; Silverman et al., 2007):

- **Ideazione suicidaria**
- **Tentativi di suicidio**
- **Suicidio portato a termine** (morte)
- **Ferite autoinflitte** (senza o con intenzione suicidaria)
- Altri comportamenti collegati, come «**parasuicidio**»



Definizioni

(CDC, 2015; Crosby et al., 2011; Klonsky et al., 2016; Silverman et al., 2007)

IDEAZIONE SUICIDARIA

avere pensieri sul suicidio, considerarlo o pianificarlo; ci sono gradi molto variabili di intensità e di elaborazione, senza arrivare alla messa in atto di un comportamento suicidario.

TENTATIVO DI SUICIDIO

un comportamento non fatale, auto-diretto, potenzialmente dannoso con l'intento di morire come risultato di tale agito, anche se non provoca lesioni.

SUICIDIO

morte causata da comportamenti dannosi autodiretti con l'intento di morire a causa di tale agito.

AGITI AUTOLESIVI

procurare lesioni a se stessi; può avvenire con diversi metodi e ripetutamente nel tempo. In letteratura si distingue tra agiti autolesivi con o senza intenzione suicidaria, sebbene sia difficile catalogare con certezza l'intenzione dei comportamenti.

altri comportamenti come:

PARASUICIDIO

agito ad esito non fatale nel quale un individuo deliberatamente inizia un comportamento non abituale che, senza l'intervento di altri, causerà un'autolesione, oppure nel quale deliberatamente ingerisce una sostanza in eccesso rispetto a quella prescritta, o generalmente ritenuta come dose terapeutica. Il termine non è accettato da tutti poiché considerato troppo poco circostanziabile.



Agiti autolesivi e suicidio

Sebbene gli agiti autolesivi con intenti suicidari (AA) siano fortemente correlati con i tentativi di suicidio, i comportamenti differiscono (Klonsky et al., 2013; Wilkinson et al., 2011; CDC, 2010; Muehlenkamp & Gutierrez, 2004) in termini di:

Prevalenza: AA più prevalenti

Frequenza: AA sono spesso eseguiti dozzine o centinaia di volte, mentre il tentativo di suicidio viene in genere eseguito una, o poche volte

Metodi: taglio e bruciore sono più caratteristici degli AA, mentre l'auto-avvelenamento è più caratteristico del tentativo di suicidio

Gravità: AA raramente causano lesioni clinicamente gravi o letali

Funzioni: AA viene eseguito spesso senza l'intenzione di morire, di solito per alleviare temporaneamente le emozioni negative travolgenti, e talvolta proprio nel tentativo di evitare impulsi suicidi



Dati: World Health Organization (2018)


- Circa 800.000 persone muoiono per suicidio ogni anno.
- Per ogni suicidio, ci sono ancora più persone, circa 20, che tentano il suicidio ogni anno. Un pregresso tentativo di suicidio è il fattore di rischio più predittivo della messa in atto di altri tentativi nella popolazione generale.
- Il suicidio è la seconda causa di morte fra i 15-29enni.
- Il 79% dei suicidi si verificano nei paesi a basso e medio reddito.
- I metodi più comuni a livello globale sono ingestione di pesticidi, impiccagione e darsi fuoco.



Programma WHO (2014)

- 2008: il suicidio è una delle tematiche **prioritarie** nel Mental Health Gap Action Programme (mhGAP) - WHO; la WHO riporta le linee guida evidence-based con l'obiettivo di aumentare la fornitura di servizi per la salute mentale
- WHO - Mental Health Action Plan 2013–2020: gli Stati Membri si impegnano a lavorare per raggiungere globalmente l'obiettivo di **ridurre il tasso di suicidio** nei paesi del 10% entro il 2020
- **Il tasso di mortalità per suicidio** è inoltre un indicatore dell'obiettivo 3.4 dei Sustainable Development Goals

I dati Istat (2017)



I decessi per suicidio in Italia sono stati **3.935** nel 2015: 6.5 ogni 100mila abitanti.

Il **77,9%** erano uomini, mentre il **22,1%** donne.



Epidemiologia - Minori

(CDC, 2015; Crosby et al., 2011; Klonsky et al., 2016; Silverman et al., 2007)

Il numero assoluto di **suicidi portati a termine** è più alto fra i maschi adolescenti rispetto alle femmine, mentre l'**ideazione suicidaria** ed i **tentativi di suicidio** sono più frequenti fra le femmine adolescenti; questo paradosso di genere è stato riscontrato spesso nel comportamento suicida.

A livello globale, il suicidio portato a termine è **raro prima della pubertà**, aumenta marcatamente nella tarda adolescenza e continua a crescere. Questo è riscontrabile dalla presenza di un incremento nel tasso di suicidio che va dai 0.6 suicidi per 100,000 individui tra i giovani 14enni o più piccoli fino ad una media mondiale del 6.9/100,000 fra i teenagers 15-19enni.

Ad ogni modo, l'influenza del genere e dell'età sul tasso di suicidio varia fortemente fra i diversi paesi.




Modelli esplicativi

(Gvion & Apter, 2011; Gvion & Levi-Belz, 2018)

TEORIE	IDEAZIONE: PRINCIPALI FATTORI	TENTATIVO: PRINCIPALI FATTORI
Interpersonale (Joiner 2005)	“Burden” percepito e frustrazione del vissuto di appartenenza	Acquisita capacità di suicidarsi
Integrata motivazionale-volitiva (O'Connor 2011)	Sconfitta e intrappolamento (facilitato dai moderatori di minaccia per se stessi e motivazionali)	Capacità, impulsività, pianificazione, accesso ai mezzi, imitazione e altri moderatori volontari
3 passi (Klonsky & May 2015)	Combinazione di dolore e disperazione	Contributi da caratteristiche di tratto, acquisite e pratiche

(Gvion, Y., Levi-Belz, Y., 2018)



Indicatori di disagio

- Decremento nel tempo trascorso con amici e famiglia
- Decremento significativo del rendimento scolastico
- Forte resistenza nella frequenza alla scuola o assenteismo
- Problemi di memoria, attenzione o concentrazione
- Grossi cambiamenti a livello di energia, nutrizione o sonno
- Sintomi fisici (mal di stomaco, mal di testa e schiena, svenimenti)
- Sentimenti di perdita di speranza, tristezza, ansia, pianto frequente
- Aggressività



Fattori di rischio

- Pregresso tentato suicidio
- Depressione maggiore, uso di sostanze, disturbo della condotta
- Rotture e incomprensioni familiari
- Malattia mentale dei genitori
- Abuso sessuale subito nell'infanzia
- Problemi nell'orientamento sessuale
- Scarse capacità di problem solving
- Morte del genitore per suicidio
- Appartenenza a famiglie con alto numero di componenti
- Deficit dell'immagine di sé
- Comportamento imitativo



Parlare di suicidio

Persiste un forte **stigma** sul suicidio; quando un ragazzo ne parla, spesso, il problema viene minimizzato dagli adulti come tentativo di ricevere attenzione.

Va ad ogni modo **preso sul serio** ed approfondito da professionisti, se presente: non bisogna dimenticare che, anche se un ragazzo parla di suicidio con intento dimostrativo, esiste una percentuale di casi in cui **l'azione autolesiva compiuta senza intento suicidario ha esito fatale**.

A seconda dell'età, inoltre, data la fase di sviluppo cerebrale, non sempre i bambini/ragazzi sono in grado di **comprendere a fondo l'irreversibilità del gesto**.

Gli studiosi si sono domandati a lungo se indagare apertamente o meno la presenza di pensieri di morte: parlare di morte può essere suggestivo e provocare in sé il pensiero suicidario? O al contrario è meglio parlarne?

La letteratura ha ampiamente dimostrato l'importanza di **verbalizzare**.



Quando emerge ideazione suicidaria

La situazione va segnalata ai professionisti del territorio affinché possano:

- **Approfondire l'eventuale progettualità:** ha pensato al modo? Ha mezzi a disposizione nel breve/ha preparato il necessario?
- **Approfondire il contesto:** chi vive con lei/lui? Sono a conoscenza della sofferenza espressa? Chi ha la responsabilità genitoriale è collaborativo?
- Valutare aspetti di eventuale **impulsività**
- Svolgere un'**anamnesi approfondita** (es. approfondire disturbi correlati; approfondire frequenza, durata, fattori scatenanti, cosa succede dopo l'agito/ pensiero; eventuali tentativi di soluzione pregressi)
- **Predisporre un percorso** (es. terapia farmacologica e psicoterapia)



Nuovi sviluppi

Negli ultimi anni le **tecnologie** hanno pervaso tutti i campi della quotidianità, compreso quello della **salute mentale**.

A tal proposito, sono state sviluppate numerose **APP** dedicate a diverse sfaccettature di questo tema.

Sono pertanto iniziati alcuni studi sull'efficacia di tali strumenti (Bidargaddi, 2017), dai quali sembra emergere che le app siano ottimali, se usate **in combinazione con le terapie più classiche**.

Ridout e Campbell (2018) hanno recentemente effettuato un'interessante **review** degli studi sulle app dedicate alla salute mentale per preadolescenti ed adolescenti. La maggior parte, come CopeSmart e Crisis Care, migliorano significativamente la compliance relativa alla compilazione di diari emotivi o altri strumenti di monitoraggio e forniscono semplici consigli utili allo sviluppo di strategie di coping funzionali.

Aspetti legali

Qualora i genitori o chi eserciti la responsabilità genitoriale non dovessero collaborare e quindi dovessero rifiutare un intervento ritenuto necessario per l'incolumità del minore (es. ricovero ospedaliero valutato come necessario), i professionisti possono segnalare la situazione alla **Procura presso il Tribunale per i Minorenni territorialmente competente**, con l'obiettivo di valutare ed eventualmente predisporre gli interventi ritenuti più opportuni a tutela del bambino/ragazzo.

Case study

@Martina, 15 anni, scrive nella chat del 114 Emergenza Infanzia: «*Non riesco più a stare in questo mondo... Ho paura del futuro... e mi sento insignificante...oggi sono andata di nuovo male a scuola... e mi sono tagliata*». L'operatrice verbalizza le emozioni provate dalla minore; la ragazza dice di sentirsi capita ed esplicita di aver pensato al suicidio. Si esplorano la presenza di progettualità ed eventuali pregressi tentativi; risponde: «*non voglio più mangiare fino a morire*». Non ha mai effettuato un reale tentativo; scrive: «*voglio sparire...così i miei lo capiscano quanto sto male*». Si approfondisce la dinamica familiare e lavora sulla gestione dell'urgenza emotiva, dopo aver escluso la presenza di un'emergenza contestuale. Dopo aver effettuato un primo intervento psico-educativo sul meccanismo in atto, si valorizza il ripristino del benessere dell'intero nucleo; pur arrabbiata con i suoi genitori, la ragazza accetta una presa in carico da parte dei servizi sociali territoriali.

Perviene sulla Linea 114 Emergenza Infanzia la richiesta di aiuto da parte di una ragazza che si registra come Martina, di 15 anni.

Eventi traumatici

Secondo Van der Kolk (1996) un evento traumatico è un “evento stressante al quale non ci si può sottrarre, che sovrasta le capacità di resistenza dell’individuo”.

Il DSM-5 (APA, 2013) definisce il trauma come: “Esposizione a morte reale o minaccia di morte, grave lesione, oppure violenza sessuale in uno o più dei seguenti modi:

1. **Fare esperienza diretta** dell’evento/i traumatico/i
2. **Assistere direttamente** a un evento/i traumatico/i accaduto ad altri
3. **Venire a conoscenza** di un evento/i traumatico/i accaduto a un membro della famiglia oppure a un amico stretto. In caso di morte reale o minaccia di morte di un membro della famiglia o di un amico, l’evento deve essere stato violento e accidentale.
4. **Fare esperienza di una ripetuta o estrema esposizione** a dettagli crudi dell’evento/i traumatico/i”.

Reazioni fisiologiche

Quando viviamo una situazione particolarmente pericolosa, si attivano risposte molto arcaiche ed automatiche, che derivano da uno stadio di sviluppo molto primitivo della nostra specie. Le risposte di difesa sono:

1. **Fight** - attacco: l’individuo si attiva per prepararsi a «combattere»
2. **Flight** - fuga: l’individuo prepara il corpo per scappare velocemente
3. **Freezing** - congelamento: immobilità dei muscoli, che permette di non farsi vedere dal possibile «predatore»
4. **Faint** - svenimento/distacco: il sistema dorso-vagale permette, in automatico e senza consapevolezza, l’estrema riduzione della tonicità muscolare che simula la morte nel tentativo di allontanare il «predatore».

Dissociazione

In quest’ultimo disperato tentativo di proteggersi dall’evento pericoloso, il corpo mette in atto meccanismi che portano a reazioni «dissociative».

I centri cerebrali superiori si disconnettono da quelli inferiori, provocando:

1. **Numbing** (intorpidimento), distacco emotivo o reattività emotiva
2. **Una riduzione nella consapevolezza** (senso di «stordimento»)
3. **Derealizzazione**: sensazione di irrealtà rispetto a quello che si sta vivendo, come se si fosse in un sogno o su di uno schermo
4. **Depersonalizzazione**: sentirsi come un osservatore esterno rispetto al proprio corpo e ai propri pensieri/azioni/sensazioni, avere un senso distorto del tempo
5. **Amnesia dissociativa**: deficit nella memoria autobiografica che coinvolge solitamente eventi traumatici e stressanti



Disturbi collaterali

Negli eventi traumatici queste risposte durano a lungo e diventano disadattative. Nel DSM-5, manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, (APA, 2013) si distinguono diverse tipologie di disturbi connessi al trauma, che variano per tempi d'insorgenza, durata, presenza dei criteri fondamentali, quali:

- **Disturbo Acuto da Stress** (ASD Acute Stress Disorder)
- **Disturbo da stress post-traumatico** (PTSD Post Traumatic Stress Disorder)
- **Disturbi dell'Adattamento** (AD Adjustment Disorders)
- **Disturbo Reattivo dell'Attaccamento** (RAD Reactive Attachment Disorder)
- **Disturbo da Impegno Sociale Disinibito** (DSED Disinhibited Social Engagement Disorder)



Caratteristiche del PTSD (DSM-5)

SINTOMI INTRUSIVI (ALMENO 1 SU 5)	<ul style="list-style-type: none"> a) ricordi intrusivi b) sogni spiacevoli c) reazioni dissociative (es. flashback) d) disagio emotivo e) risposta fisiologica a fattori scatenanti che richiamano qualche aspetto dell'evento traumatico
EVITAMENTO (1 SU 2)	Sforzi persistenti di non rivivere il trauma tramite l'evitamento di <ul style="list-style-type: none"> a) ricordi, pensieri e sentimenti relativi all'evento traumatico o b) evitamento di fattori esterni (persone, luoghi, conversazioni, situazioni) che suscitano il ricordo o il pensiero dell'evento traumatico.
PERSISTENTI MODIFICAZIONI NEGATIVE NEI PENSIERI NELL'UMORE (2 SU 7)	<ul style="list-style-type: none"> a) incapacità di ricordare qualche aspetto importante dell'evento traumatico (amnesia dissociativa) b) convinzioni negative su se stessi o sugli altri (sono cattivo, non ci si può fidare di nessuno, il mondo è pericoloso) c) tendenza a colpevolizzarsi d) persistente stato emotivo negativo (rabbia, paura, colpa, vergogna) e) persistente diminuito interesse in attività significative f) sentimenti di distacco e di estraneità verso gli altri g) persistente incapacità di provare emozioni positive
IPERVIGILANZA O AUMENTO DELL'AROUSAL (2 SU 6)	<ul style="list-style-type: none"> a) aggressività b) comportamento spericolato o autodistruttivo c) ipervigilanza d) risposta di paura esagerata d) problemi di concentrazione e) alterazioni del sonno

In età pre-scolare

Il primo criterio per il verificarsi di un disturbo è l'esposizione a pericolo di morte o a minaccia di morte, ferita grave o violenza sessuale: comprende l'esposizione diretta all'evento, la testimonianza diretta (soprattutto se l'evento avviene a danno dei caregivers primari) o l'esposizione indiretta, ossia apprendere che un genitore o il caregiver ne sia esposto.

Attenzione: la testimonianza non include la visione dell'evento nei media o disegnato.

I sintomi sono divisi e comprendono le stesse categorie degli adulti, con delle specificità: i sintomi intrusivi e dissociativi possono emergere durante il gioco; gli incubi sono presenti, ma non sempre riconducibili al medesimo contenuto dell'evento traumatico; l'aggressività può mostrarsi in capricci estremi.

Adverse Childhood Experiences

In California tra il 1995 – 1998, viene condotto l'“**ACE Study**” (Adverse Childhood Experiences Study), che costituisce una delle più ampie indagini epidemiologiche mai effettuate (su un campione di ben 17.000 partecipanti) e che ha dato il via a un **programma di ricerca internazionale** ancora in atto.

Nello stesso periodo, il CDC (Center for Disease Control), esplora problematiche legate alla salute, quali i comportamenti a rischio come il consumo di tabacco e l'abuso di alcol e numerose malattie croniche, come l'obesità.

Il Dott. Anda del CDC e il Dott. Felitti dell'ACE Study uniscono le loro ricerche, trovando numerose correlazioni fra le ACEs (in italiano Esperienze Sfavorevoli Infantili - ESI) e molti disturbi in età adulta, provando un'**umentata vulnerabilità della fascia soggetta ad esperienze sfavorevoli**.

ACEs: quali sono

Abuso fisico ricorrente

Abuso psicologico ricorrente

Abuso sessuale

Presenza all'interno del nucleo familiare di una persona dipendente da alcol o da sostanze

Presenza all'interno della famiglia di una persona incriminata per un reato

Un membro della famiglia gravemente depresso, con disturbi mentali conclamati, istituzionalizzato o con ideazione suicidaria

Presenza di una madre trattata in modo violento

Presenza di un solo o di nessun genitore

Trascuratezza fisica

Trascuratezza emotiva

I traumi: tutti uguali?

“SIMPLE” TRAUMA: eventi singoli, con una durata limitata. Non interessano una popolazione specifica e il rischio di subirne non è influenzato da fattori intrinseci al bambino o al nucleo familiare.

Es. incidenti, rapine, disastri naturali...

COMPLEX TRAUMA:

- Traumi che coinvolgono la sfera interpersonale
- Esperienze traumatiche ripetute nel tempo
- Alta probabilità che coinvolgano bambini che vivono in contesti familiari e sociali disagiati, caratterizzati da qualche disabilità, disturbi mentali, isolamento dalla comunità.

L'abuso e il maltrattamento intra-familiare rientrano spesso in questa cornice e nel tempo influenzano negativamente lo sviluppo emozionale, cognitivo e sociale del bambino, consolidando modalità di attaccamento e coping disfunzionali.

Traumi infantili

Van der Kolk (2005), celebre medico e studioso del trauma, ha proposto, seppur rifiutato dal DSM-5, di inserire nel manuale di classificazione la categoria **Developmental Trauma Disorder**, riferita ad esposizioni prolungate a traumi interpersonali che comportano compromissioni in molteplici aree del funzionamento individuale, in particolare le seguenti:

- a. **attaccamento**: difficoltà interpersonali, soprattutto nella capacità di sintonizzazione emotiva;
- b. **livello biologico**: problematiche mediche nell'arco della vita, tendenza a somatizzare;
- c. **regolazione affettiva**: scarsa capacità di regolazione emotiva e di comprendere gli stati interni dell'altro, incapacità di riconoscere e comunicare desideri e bisogni;
- d. **dissociazione**: alterazioni dello stato di coscienza, depersonalizzazione/derealizzazione, amnesia;
- e. **controllo del comportamento**: scarsa modulazione degli impulsi, aggressività auto ed eterodiretta, abuso di sostanze;
- f. **funzionamento cognitivo**: incapacità di regolare l'attenzione, difficoltà di apprendimento, difficoltà nella programmazione;
- g. **senso del Sé**: disturbi dell'immagine corporea, bassa autostima, senso di vergogna e colpa.

"Il corpo accusa il colpo"

Nel celebre libro citato nel titolo, Van der Kolk (2015) ripercorre la storia degli studi del PTSD, fin dalle prime ricerche sui sintomi comparsi in molti veterani della guerra del Vietnam.

Descrive il **Disturbo Post Traumatico da Stress** partendo dalle reazioni psico- biologiche del corpo alle esperienze stressanti, mostrando come chi ha vissuto esperienze di questo tipo faticosi ad «incarnare» i pensieri nel corpo, ad integrare ciò che è successo nella propria memoria ed identità, e riviva pertanto continuamente la forte paura come se fosse presente, con conseguenze drammatiche sulla possibilità di mantenere una buona qualità della vita.

Per tale motivo, un lavoro di consapevolezza sul corpo e sulle conseguenze del trauma su di esso diviene fondamentale per «riappropriarsi» della propria vita.




Case study

Una madre chiama il Servizio 114 Emergenza Infanzia riferendo di essere preoccupata per il figlio Samuele, di 9 anni, il quale poco tempo prima aveva assistito al crollare della propria casa per via del terremoto.

Il bambino è stato aiutato dagli operatori di primo soccorso e, anche in seguito, dalla comunità. La signora si sente comunque preoccupata di non essere in grado di valutare la condizione di benessere del bambino; ripete spesso «*non sono competente*». Si effettua un primo intervento psico-educativo, indicando alla signora di osservare il figlio e si rinforzano le sue competenze come genitore, nonché quelle relazionali della comunità e dei professionisti territoriali.

Il semplice comprendere quanto sia accaduto a livello psichico, anche a lei, a seguito dell'evento, la rassicura e la rinforza nel valutare la possibilità di iniziare un percorso di sostegno per il figlio e per sé.



Perviene sulla Linea 114 Emergenza Infanzia la richiesta di aiuto da parte di una madre.

Bibliografia

- American Psychiatric Association (APA) (2013), DSM-5. Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, tr. it. Raffaello Cortina, Milano, 2014. <https://docs.google.com/file/d/0BwD-YtZFWfxMbWs2UC1WdWJzZTQ/edit?pli=1>
- Bidargaddi N, Musiat P, Winsall M, Vogl G, Blake V, Quinn S, Orlowski S, Antezana G, Schrader G. (2017) “Efficacy of a Web-Based Guided Recommendation Service for a Curated List of Readily Available Mental Health and Well-Being Mobile Apps for Young People: Randomized Controlled Trial.” *J Med Internet Res.* May 12;19(5):e141.
- CDC (Cent. Dis. Control Prev.) (2015). «Definitions: Self-Directed Violence.» Atlanta, GA: CDC. <http://www.cdc.gov/violenceprevention/suicide/definitions.html>
- CDC (Cent. Dis. Control Prev.). 2010a. Nonfatal Hospitalized Injuries, Both Sexes, All Ages, United States, 2010. <https://wisqars.cdc.gov:8443/costT/>
- CDC (Cent. Dis. Control Prev.). 2010b. Fatal Injuries, Both Sexes, All Ages, United States, 2010. <https://wisqars.cdc.gov:8443/costT/>
- Crosby AE, Ortega L, Melanson C. (2011). «Self-Directed Violence Surveillance: Uniform Definitions and Recommended Data Elements (Version 1.0).» Atlanta, GA: CDC, *Natl. Cent. Inj. Prev. Control*
- Felitti VJ, Anda RF, Norderberg D, et al. Relationship of childhood abuse to many of the leading causes of death in adults: the adverse childhood experiences (ACE) study. *Am J Prev Med.* 1998; 14(4): 245-258
- Gvion Y, Apter A. (2011) “Aggression, impulsivity and suicide behavior: a review of the literature.” *Arch Suicide Res* 15:93–112. doi:10.1080/13811118.2011.565265
- Gvion, Y., Levi-Belz, Y. (2018) “Serious Suicide Attempts: systematic reviews of psychological risk factors” *Front Psychiatry* 9:56 doi: 10.3389/fpsy.2018.00056
- ISTAT (2017) “Giornata mondiale per la prevenzione del suicidio: le statistiche dell’Istat” <https://www4.istat.it/it/archivio/203366>
- Klonsky ED, May AM, Glenn CR. (2013). “The relationship between nonsuicidal self-injury and attempted suicide: converging evidence from four samples.” *J. Abnorm. Psychol.* 122:231–37
- Klonsky, ED, May, AM, Saffer, BY (2016) “Suicide, Suicide Attempts, and Suicidal Ideation” *Annu. Rev. Clin. Psychol.* 12:307–30
- Martorana G. (2015) “Characteristics and associated factors of non-suicidal self-injury among Italian young people: a survey through a thematic website” *Journal of Behavioral Addictions* 4(2), pp. 93–100

Muehlenkamp JJ, Gutierrez PM. (2004). "An investigation of differences between self-injurious behavior and suicide attempts in a sample of adolescents. *Suicide Life Threat.*" *Behav.* 34:12–23

NICE Guideline (2018) "Post-traumatic stress disorder». <https://www.nice.org.uk/guidance/ng116>

NICE Guideline (2018) «Post-traumatic stress disorder (PTSD): The management of PTSD in adults and children in primary and secondary care [CG26]"

Padoani, W., Marini, M. Pavan, L. (2002) "Current approaches to the prevention and treatment of suicidal behavior" *Official Journal of the Italian Society of Psychopathology* Issue 3-2002

<https://www.nice.org.uk/guidance/CG26/uptake>

Ridout, B., Campbell, A. (2018) "Mental Health Mobile Apps for Preadolescents and Adolescents: A Systematic Review" *J Med Internet Res.* 2018 Dec 18;20(12):e12244. doi: 10.2196/12244. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28546138>

Roth, BR, Jung, EH, Hong, HJ (2018). " A comparative study of Suicide Rates among 10–19-Year-Olds in 29 OECD Countries." *Psychiatry Investig;*15(4):376-383

Silverman MM, Berman AL, Sanddal ND, O'Carroll PW, Joiner ET (2007). «Rebuilding the tower of Babel: a revised nomenclature for the study of suicidal behavior: part I: background, rationale and methodology.» *Suicide Life-Threatening Behav* 37(3):264–77. doi:10.1521/suli.2007.37.3.248

Van der Kolk BA (2003). «The neurobiology of childhood trauma and abuse.» *Child Adolesc Psychiatric Clin N Am.* 12: 293-317.

Van der Kolk, BA, Roth S, Pelcovitz D, Mandel FS, Spinazzola J. (2005) «Disorders of Extreme Stress: the empirical foundation of a complex adaptation to trauma.» *J Trauma Stress*; in press

Van der Kolk, B. (2015). «Il corpo accusa il colpo. Mente, corpo e cervello nell'elaborazione delle memorie traumatiche.» Raffello Cortina, Milano.

Wilkinson P, Kelvin R, Roberts C, Dubicka B, Goodyer I. (2011). «Clinical and psychosocial predictors of suicide attempts and nonsuicidal self-injury in the Adolescent Depression Antidepressants and Psychotherapy Trial (ADAPT).» *Am. J. Psychiatry* 168:495–501. doi: 10.1176/appi.ajp.2010.10050718

WHO, 24 August 2018 - Fact Sheet Suicide. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/suicide>

World Health Organization. Preventing Suicide: A Global Imperative. (2014). Available from: http://www.who.int/mental_health/publications/prevention_suicide_2012/en

Il concorso Facebook

DICO NO ALLA VIOLENZA SU BAMBINI E ADOLESCENTI

Unisciti a noi per dire “**NO** alla violenza su bambini e adolescenti”. Posta un’immagine, locandina, disegno o materiale grafico originale che riporti uno slogan contro la violenza sui bambini ed adolescenti. Lo slogan più significativo, creativo e comunicativo verrà premiato ed utilizzato anche per i materiali informativi e di sensibilizzazione della nostra Associazione. Il tuo “**NO**” vale molto.

Con questo appello Telefono Azzurro ha lanciato, nella cornice del progetto 114 Emergenza infanzia, un concorso Facebook attraverso il quale raccogliere la voce dei ragazzi, le loro idee e proposte utili a sensibilizzare i loro pari sui delicati fenomeni dell’abuso e della violenza contro bambini e adolescenti.

facebook



**Questa è la proposta di Alessio,
15 anni, vincitore del concorso.**

**DICO NO!
ALLA VIOLENZA SU BAMBINI E ADOLESCENTI**



Spesso le vittime non sono in grado di parlare, data la loro giovane età e, le violenze, molte volte, provengono da luoghi esterni alla famiglia, come scuole o luoghi che dovrebbero essere educativi, dove i bambini dovrebbero stare al sicuro.



Fin da piccola
si senti ridicola.
I numerosi lividi
le provocavano brividi.
Dalla nascita soffri,
ma ad un tratto spari.
Andò a vivere al mare
dove qualcuno la potesse amare
Coi genitori ha fatto pace,
ma è stato inefficace.
La sua vita ormai è rovinata
da persone che l'hanno spaventata.
Per sempre porterà il ricordo
di violenze subite senza torto.

-Alessio Deaji-

IN CASO DI NECESSITA' CHIAMA IL TELEFONO AZZURRO 114

Progetto grafico a cura di:
Marco Santinelli
Arianna Magni

Giugno 2019

**SOS Il Telefono Azzurro Onlus
dal 1987 dalla parte di bambini e adolescenti
per tutelare i loro diritti**



SOS Il Telefono Azzurro Onlus
Cod. Fisc. 92012690373
info@azzurro.it | azzurro.it



Progetto realizzato con il contributo di
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le Politiche della Famiglia



**Dipartimento
per le politiche della famiglia**
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Giugno 2019